

4

R. TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

PRIMA SEZIONE

Comparsa Conclusionale

PER LA

Compagnia « L'Anœora » Società anonima residente
in Vienna, in persona del Direttore generale
dott. Hans Hall e del procuratore Alberto Taubet,
elettivamente domiciliata in Milano presso l'av-
vocato proc. Leopoldo Caccialupi, via Amedei, 3,
dal quale è rappresentata con l'assistenza degli
avvocati on. Domenico Pozzi e Marco Baggini —
Convenuta,

CONTRO

il signor Achille Basevi — *Attore,*

INTERVENENDO IN CAUSA

l'Istituto Nazionale delle assicurazioni creato dalla
legge 4 aprile 1912, n. 305.

FATTO.

1. — La Compagnia « L'Ancora », sedente in Vienna, esercente l'industria delle assicurazioni sulla vita, aveva in Italia, per le operazioni da farsi in Italia, un rappresentante generale. Dal 1892 in poi, questi era il signor Achille Basevi, il quale risiedeva in Milano.

Il mandato di rappresentanza era prima dato per cinque anni, ma tacitamente rinnovabile. In seguito la durata del mandato fu limitata ad un anno, conservandosi la tacita rinnovabilità.

Nel 1912 il signor Basevi era ancora il rappresentante generale in Italia della Compagnia.

Segno evidente che le due parti erano sempre andate d'accordo; il che torna in onore di ambedue.

Le retribuzioni del signor Basevi erano andate successivamente crescendo e nel 1912 erano ascese a un tal punto che giustamente il signor Basevi doveva tenere a conservarsele.

2. — Sopravvenne — dopo clamorosi contrasti parlamentari e fuori del Parlamento — la legge del 4 aprile 1912, costituente un monopolio di Stato a favore dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni.

Prima del 1911 nessuno ne avrebbe sognata la possibilità.

La legge — che era nata progetto di monopolio assoluto ed immediato — accordava, dopo gli infiniti reclami delle Società, qualche attenuazione a favore loro,

nel senso di concedere loro l'esercizio per altri dieci anni, — ma sottoposto ad onerosissime condizioni — ovvero la facoltà di cedere il loro portafoglio all'Istituto Nazionale — a determinate condizioni. — Termine di scelta fra i due partiti: sessanta giorni dalla pubblicazione del Regolamento.

Naturalmente, coteste attenuazioni non erano già concesse dalla legge allo scopo d'invogliare le Società a continuare l'esercizio della loro industria; no; lo scopo della legge era il monopolio; e quelle attenuazioni del passaggio dal regime della piena libertà a quello del monopolio, erano intese soltanto a rendere meno acute le strida delle Società colpite. La legge organizzava il passaggio dalla vita alla morte, interponendovi un breve periodo di vita dimezzata ed attrappita.

Si imponeva alle Società di studiare e di scegliere. L'Ancora faceva altrettanto e scriveva ai Basevi per raccogliere elementi.

La maggior parte delle Società esercenti questa industria — e specialmente le estere — preferirono cessare addirittura dall'industria cedendo all'Istituto Nazionale il loro portafoglio.

Fra queste fu l'Ancora.

E s'iniziarono le trattative.

3. — Ma fu pronto il Basevi — ed era da aspettarselo poiché egli veniva a perdere una buona posizione — fu pronto a reclamare presso l'Ancora che essa non dovesse né cessare dall'industria, né cedere il suo portafoglio all'Istituto.

*Il contratto col Basevi
non poteva essere mantenuto
tali quale era in stato
incontrato prima della
legge, anche se l'Ancora
avrebbe voluto così.*



Lo dichiara la sua citazione che ha dato vita al presente giudizio:

« Il signor Basevi aveva già in precedenza diffidato la Compagnia a non cedere il portafoglio senza prendere con lui gli opportuni accordi al riguardo, poichè riteneva ciò lesivo dei suoi diritti, ed invitava la Compagnia a continuare le proprie operazioni nel Regno d'Italia pel decennio consentito dalla legge di monopolio..... ad ogni modo il signor Basevi insisteva perchè la vendita del portafoglio non avvenisse, dal momento che la legge di monopolio consentiva alla Compagnia di gestire gli affari in corso fino ad esaurimento ».

Il signor Basevi aveva guadagnato?

In una parola, il signor Basevi diceva alla Compagnia: il vostro interesse sarà una bella cosa per voi, ma il mio è miglior cosa per me. Il mio interesse si oppone al vostro progettato abbandono e cessione; dunque, voi non potete farlo senza fare i conti con me; cioè senza intendervi con me.

Era legittima codesta pretesa?

Essa è parsa alla Società destituita d'ogni fondamento; ed anzi, irritantemente assurda.

E, dopo maturo esame della dolorosa condizione fatta alla Società esercente dalla legge del monopolio, si appigliò al partito di cessare dall'industria e di cedere il portafoglio.

Il 28 novembre 1912 si stipulava la cessione del portafoglio all'Istituto Nazionale; ed il 29 novembre, l'Ancora notificava al Basevi l'avvenuta cessione, e la conseguenza che col 31 dicembre 1912 aveva termine



il di lui mandato, senza possibilità di rinnovazione. La lettera chiudeva nei seguenti termini: « Con nostro piacere ci è riuscito di salvaguardare i vostri interessi nel modo migliore ».

E infatti, malgrado le inammissibili irritanti pretese del Basevi, l'Ancora non si dimenticava del suo antico rappresentante, ed otteneva per lui la promessa dall'Istituto Nazionale *di mantenere nella propria amministrazione il signor Basevi, a eque condizioni, da stabilirsi in armonia con i propri ordinamenti.*

E sappiamo che l'Istituto ha tenuto fede alla sua promessa, offerendo al Basevi forse il posto più lucroso dell'Amministrazione (tra i posti dipendenti, ben inteso), cioè quello di amministratore dei beni stabili dell'Istituto in Milano e Torino; posto che può dare con sicurezza un reddito netto dalle 15 alle 20 mila lire.

Ma il signor Basevi vagheggiava le grosse domande avanzate poi con la citazione di cui andiamo a parlare; e rifiutò l'offerta (v. Docum.).

4. — E con citazione notificata nei modi prescritti dall'articolo 141 Cod. proc. civ. — dopo aver chiesta ed ottenuta l'abbreviazione de' termini alla metà — citava l'Ancora a comparire innanzi al Tribunale di Milano per l'udienza del 30 gennaio p. p. per sentire accogliere tutte le domande di cui infra.

Premetteva la citazione un'esposizione — *non esattissima* — degli accordi intervenuti fra la Società ed il Basevi; l'inizio della rappresentanza nel Basevi a cominciare dal 1892, per mandato quinquennale rinnovabile, poi cambiato nel 1907 in mandato annuale



pure tacitamente rinnovabile d'anno in anno; e riproduceva le remunerazioni nell'ultimo stadio assegnate al Basevi per miglioramenti che si andarono successivamente aggiungendo d'anno in anno fino al 1910 (*tacendo però gli oneri di cui eran gravate*). Di tutte codeste remunerazioni — che esamineremo ad abbondanza in fine di questa comparsa — sia le fisse che le eventuali, egli chiedeva il mantenimento, di quelle connesse con le operazioni nuove, per i dieci anni di vita attiva consentiti dalla legge del monopolio; — e di quelle connesse con la riscossione dei premi per le operazioni già fatte, egli chiedeva il mantenimento dal 1913 sino all'infinito — e cioè senza limite.

E con le une e le altre cumulava ancora quelle che non gli erano assegnate che in caso di invalidità.

Come si vede un bel cumulo! e netto da spese! — e col pieno ricupero della libertà propria!

Il Basevi non era ticchio nel chiedere.

La base giuridica di tutte codeste domande era questa pretesa: *ciò che l'Ancora ha fatto*, — cioè quella cessazione convenzionale dall'industria e quella cessione del portafoglio, — *non ha valore senza il mio consenso, perchè ledeca i miei interessi*: quindi, ho il diritto di reclamare tutte le mie retribuzioni contrattuali, come se nulla fosse avvenuto; e, naturalmente, senza respingere il fortunato beneficio che la fortuna mi largiva di andare esente da tutte quelle spese necessarie che io avevo assunto a carico mio per l'esercizio della rappresentanza e che trovavano in parte di quelle retribuzioni il loro corrispettivo.



Il Basevi aggiungeva la pretesa d'un dritto di ritenzione delle somme a sue mani e che venissero a sue mani a *garanzia dei suoi ingentissimi crediti*; e concludeva chiedendo le relative declaratorie di dritto; salvo, in caso di bisogno, l'esperimento degli opportuni mezzi istruttori; e salva la liquidazione successiva.

È opportuno di aver presente il testo della citazione nelle sue parti essenziali:

* Che infine nel 1908, il contratto fissando i patti tra l'Ancora ed il signor Basevi venne un'ultima volta modificato colla condizione che il contratto fosse valevole un anno, cioè dal 1° gennaio 1908 fino al 31 dicembre 1908, ma che dovesse intendersi tacitamente rinnovabile di anno in anno alle stesse condizioni fintantochè alla fine di ciascun anno il signor Basevi avesse realizzata una produzione di almeno due milioni di lire in affari del ramo vita.

* Che in base agli ultimi accordi si convenne che l'Ancora avrebbe corrisposto al signor Basevi, a compenso di ogni e qualunque spesa concernente il lavoro italiano affidato al signor Basevi a *forfait*, come del resto fin dall'origine della sua gestione, quanto segue:

* a) provvigioni di acquisto varianti a seconda delle diverse categorie di affari;

* b) una provvigione d'incasso dal secondo anno di assicurazione in poi di: 3 per cento del premio per le assicurazioni in caso di vita; 4 per cento del premio per le assicurazioni in caso di morte e miste, su tutto il portafoglio già esistente in Italia e successivo;

* c) un fisso annuo di lire 40,000 a condizione che il signor Basevi realizzasse una produzione annua di quattro milioni. Ove tale produzione non fosse stata raggiunta, il signor Basevi avrebbe dovuto pagare una penale di lire 6000 al massimo, e viceversa sarebbe spett-

|||

||| *Il Basevi a
cedeva agli affari*



tata al signor Basevi una provvigione *extra* di 1 per cento sul capitale assicurato sulla eccedenza di produzione di lire 4.000.000;

* d) lire cinquemila a *forfait* per spese di viaggi e trasferte;

* e) il rimborso delle spese di pubblicità;

* f) a tutto il 31 dicembre 1912, una gratificazione *extra* di lire 6000 se la produzione di quattro milioni perfezionata fosse stata conseguita;

* g) nel caso che il signor Basevi dovesse rendersi invalido in seguito a malattia giudicata inguaribile, od anche nel caso in cui dovesse per qualsiasi ragione di comune accordo con la Compagnia cessare dalla carica di rappresentante generale, gli sarebbe spettata vita natural durante una pensione equivalente all'uno per cento del portafoglio italiano esistente nell'annata precedente alla cessazione del mandato, dichiarando però espressamente che tale pensione non avrebbe mai potuto oltrepassare l'importo di lire diecimila.

* Che il signor Basevi ha adempiuto sempre fedelmente e largamente ai suoi obblighi ed impegni verso la Compagnia, meritando sempre la di lei approvazione, tanto è vero che la Direzione generale, nel notificargli il 29 novembre 1912 di aver ceduto il proprio portafoglio all'Istituto Nazionale delle assicurazioni, scriveva al signor Basevi di non voler tralasciare l'occasione per esprimergli per lo zelo ed affezione dimostrata alla Compagnia la più profonda soddisfazione e gratitudine.

*

* Che la produzione annualmente conseguita dal signor Basevi, specie negli ultimi anni, superò di molto l'impegno che egli si era assunto per aver diritto alla tacita rinnovazione del suo contratto ed anche per conseguire le gratificazioni previste per la produzione di quattro milioni e per aver superato questa cifra. Giova notare che anche nel 1912, malgrado che il lavoro del signor Basevi fosse *paralizzato* dalla legge di monopolio, la produzione di nuovi affari ha superato i quattro milioni di lire.

“ Che la Direzione generale dell'Ancora ebbe a notificare in data 29 novembre 1912 la cessione del portafoglio all'Istituto Nazionale col l'invito al signor Basevi di rivolgersi al medesimo per la tutela dei suoi interessi; ma il signor Basevi non aderì a tale invito, dappoichè egli ha per sua contrainte e sua debitrice l'Ancora, non l'Istituto Nazionale „

(E il signor Basevi ha certamente ragione in questo punto; ma egli travisa il senso dell'invito rivoltagli dall'Ancora, la quale, nel di lui interesse, lo invitava di rivolgersi all'Istituto per concretare ed assicurarsi quei benefici dei quali l'Ancora, cedendo il portafoglio, aveva ottenuto dall'Istituto la generica promessa per lui).

“ Che il signor Basevi aveva già in precedenza *diffidato la Compagnia a non cedere il portafoglio senza prendere con lui* gli opportuni accordi al riguardo, perchè ri'eneva ciò lesivo dei suoi diritti e invitava la Compagnia a continuare le proprie operazioni nel Regno d'Italia pel decennio consentito dalla legge di monopolio, assumendosi egli l'obbligo di realizzare la produzione occorrente per cedere all'Istituto Nazionale delle assicurazioni i quattro decimi dei nuovi affari di cui fa obbligo la legge di monopolio.

“ E precisamente il signor Basevi offriva di obbligarsi a realizzare, anzichè quattro milioni di affari, almeno sette milioni, non solo senza chiedere maggiori compensi, ma anzi regolando i compensi stessi in modo da permettere alla Compagnia di corrispondere alle esigenze dello Stato.

“ Che ad ogni modo il signor Basevi insisteva perchè la vendita del portafoglio non avvenisse, potendo egli curarne la liquidazione dal momento che la legge di monopolio consentiva alla Compagnia di gestire gli affari in corso fino ad esaurimento.

“ Che, malgrado tutto, la Direzione generale, non curando che il

proprio tornaconto, effettuò la cessione conseguendo dall'Istituto Nazionale delle assicurazioni un beneficio che non è al signor Basevi consentito di precisare, perchè da lui ignorato. Però, fu a lui il 24 dicembre notificato dall'Agente delle Imposte di Milano un avviso di accertamento per ottenere la tassa di ricchezza mobile sulla somma di lire due milioni, che l'Agenzia delle Imposte riteneva quale presunto utile, realizzato dalla Compagnia colla cessione del portafoglio all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, ed il signor Basevi rimetteva tosto tale avviso alla Società l'Ancora di Vienna.

“ Che il signor Basevi intende ora di far valere giudizialmente i suoi diritti, in confronto all'Ancora, diritti che si concretano:

“ a) nel credito per provvigioni da maturare su tutte le rate di premio di primo anno non ancora solute, o scadute;

“ b) nel risarcimento dei danni che l'istante risente per la cessazione del mandato di procurare affari all'Ancora durante i dieci anni consentiti dalla legge di monopolio, danni che devono essere commisurati alla stregua dei patti surriferiti alle lettere a), c), d), g);

“ c) nelle provvigioni d'incasso sul portafoglio in corso e successivo, che il signor Basevi viene a perdere per la vendita del portafoglio stesso fatta dalla Società all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni;

“ d) nella perdita d'ogni possibilità di ricupero spese fatte dall'istante per la organizzazione del lavoro in Italia, stipendi ad impiegati ed ispettori, anticipi, abbonamenti ferroviari e pigione di locale d'ufficio, che era fatto obbligo al signor Basevi di tenere in Milano per sede della rappresentanza in nome della Compagnia, spese tutte che rimangono a suo carico.

“ Che l'ammontare di tale credito spettante all'odierno richiedente verrà determinato e liquidato nel corso ulteriore della causa, ma intanto esso richiedente ha diritto ad ottenere dal Tribunale l'analoga condanna della Società notificata a pagargli per le suddette causali quanto risulterà da essa dovutogli.

* Che il richiedente dichiara di avere e dovere ancora avere a sue mani somme di spettanza della Società, il cui ammontare egli potrà precisare soltanto dopo steso il conto finale della gestione chiusasi il 31 dicembre, per la compilazione del quale conto occorrono almeno tre settimane dovendosene attendere gli elementi dalle varie agenzie sparse nel Regno: ma tosto che tali elementi gli saranno pervenuti, egli si affretterà a compilare e spedire alla Società convenuta detto conto, salvo, occorrendo, ed in caso di contestazioni su di esso, sottoporlo all'esame del Tribunale.

* Che però sulle somme delle quali in definitiva secondo le risultanze del conto suddetto egli constasse essere detentore, compete al richiedente il diritto di ritenzione a termine dell'articolo 362 del Codice di commercio ed anche agli effetti dell'articolo 31 della legge 8 agosto 1895 relativa alle tasse sulle assicurazioni e contratti vitalizi in correlazione anche al patto 6° del contratto vigente fra le parti.

* Pertanto, tuttociò premesso e ritenuto, io sottoscritto usciere giudiziario, la fattami richiesta eseguendo, ho citato la Società anonima di assicurazioni sulla vita e di rendite vitalizie "L'Ancora", con sede sociale a Vienna, in persona dei suoi legittimi rappresentanti a comparire in rito sommario ed all'udienza del giorno 30 gennaio 1913 alle ore 11 nel locale di piazza Beccaria avanti il R. Tribunale Civile di Milano, per ivi, con sentenza di provvisoria esecuzione non ostanto qualunque gravame ed opposizione, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo, se ed in quanto se ne ravvisi il bisogno, l'esperimento degli opportuni mezzi istruttori, sentirsi dichiarare tenuta e condannata a pagare al signor Achille Basevi per le suddette causali, la somma che risulterà a lui dovuta in base alla liquidazione a farsi in corso di causa, dei diversi capi di credito sopra specificati, imputato in diminuzione di tale somma l'ammontare di quanto dal conto a compilarsi della testè chiusa gestione risulterà che sarà rimasto al netto anche dalle tasse gravanti la Società a mani del richie-

dente sulle riscossioni da lui fatte o da riceversi per conto della sua mandante la Società Ancora medesima: il tutto colla vittoria delle spese ed onorari di lite „

5. — La causa, all'udienza del 30 gennaio p. p. era rinviata a quella del 3 marzo; e da questa al
All'udienza del interverrà in causa l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni per dichiarare le offerte da esso fatte al Basevi ed il costui rifiuto; e per dichiarare insieme che esso assume su di sé tutte le conseguenze della cessazione del mandato di rappresentanza generale dell'Ancora già conferito al Basevi, discaricando l'Ancora da qualsiasi obbligo e responsabilità.

DIRITTO.

I.

Dichiarazione preliminare di fatto.

L'Ancora è sempre stata contenta dell'opera del signor Basevi. Lo attesta del resto la lunga opera da lui prestata a traverso di una lunga successione di distinti periodi contrattuali; il cui rinnovarsi era riaffermazione di fiducia. Lo attestano i miglioramenti apportati alle di lui competenze ad ogni rinnovamento contrattuale.

La continuazione indefinita dei loro rapporti per mezzo di continuate rinnovazioni contrattuali era certamente nella sicura previsione delle due parti: passato ed avvenire erano uniti, se non da vincolo giuridico, da una causa permanente d'indefinita rinnovazione, cioè il comune interesse; ed anco la reciproca benevolenza, frutto della lunga cooperazione. Vivevano quindi sicure le due parti che all'Ancora non sarebbe mancato il Basevi, né al Basevi l'Ancora; finché la vita o la validità del Basevi non fosse venuta meno.

Ma ecco che a troncare cotesto stato di cose è sopravvenuta la legge del monopolio, la quale ha profondamente innovato nelle condizioni d'esercizio dell'industria delle assicurazioni della vita in Italia.

Il progetto di legge presentato al Parlamento nei primi mesi del 1911, intendeva a *sopprimere immediata-*

mente ogni esercizio concorrente, costituendo un monopolio assoluto, e senza alcun indennizzo alla Società che esercitavano l'industria. A loro era soltanto lasciata la facoltà della liquidazione degli affari già assunti.

Tutti ricordano le vivissime proteste delle Società; e le opposizioni vivissime sollevatesi nel paese e nel Parlamento, che talvolta sembrarono ribellione della pubblica coscienza.

Insigni giuristi affermavano il diritto delle Società ad un indennizzo; basta rammentare C. F. GABBA (nel *Diritto commerciale*, 1911, I, 299).

Tutto fu inutile o quasi. L'ammettere un diritto ad un'indennità era un'incognita estremamente paurosa; e perciò ne fu respinta la pretesa che non parve rigorosamente giustificata.

Il monopolio era una necessità ai fini della legge; e perciò fu voluto. E, soltanto più tardi, fu consentita, accompagnata da dure condizioni, una continuazione di esercizio per dieci anni.

Si dava così una scelta fra due partiti: l'immediata cessazione; la continuazione — stremata — per dieci anni. Non era già questo secondo partito offerto alle Compagnie un *allettamento a continuare*; il fine restava il monopolio.

La legge, con il successivo regolamento del 15 agosto 1912, costituiva alle Imprese esercenti l'industria delle assicurazioni, questo regime:

Essa permetteva loro di continuare le loro operazioni, ma per 10 anni soltanto, ed a condizione di ottenere l'autorizzazione a farlo.

Ma imponeva loro: di cedere all'Istituto i quattro decimi dei loro affari nuovi; con facoltà però nell'Istituto di rifiutare quelli che non lo persuadessero.

Faceva obbligo di depositare presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio le tariffe dei premi che ciascuna Compagnia intendeva richiedere per le singole forme di assicurazione e di ottenerne l'approvazione; e toglieva loro la facoltà di modificare quelle tariffe se non dopo trascorso almeno un triennio, confermando l'obbligo di ottenere insieme l'approvazione delle variazioni che s'intendesse apportarvi.

Imponeva alle Compagnie d'impiegare in titoli del debito pubblico dello Stato, o garantiti dallo Stato, vincolati presso la Cassa depositi e prestiti la metà dei premi riscossi in considerazione dei rischi assunti e i frutti ottenuti dai titoli medesimi.

Instituiva a carico delle Imprese una vigilanza estremamente noiosa e vessatoria.

Lo spirito del regolamento era messo in chiaro da queste disposizioni speciali al caso del rischio ripartito: 6 decimi all'Impresa; 4 decimi all'Istituto. Articolo 55: « Trascorsi cinque giorni dalla scadenza del termine « massimo di mora indicato dalle condizioni di polizza, « l'Istituto riterrà senz'altro sospeso l'obbligo derivan- « tegli dal rischio accettato in cessione.

« La sospensione dell'obbligo dell'Istituto non limita « in alcuna guisa e misura l'integrale obbligo assunto « dall'Impresa verso l'assicurato.

« Articolo 57. Nel caso di sospensione del contratto « di assicurazione per mancato pagamento dei premi o

« per altra condizione contenuta nella polizza, l'Im-
« presa cedente deve darne avviso all'Istituto Nazionale
« all'atto della dichiarazione della sospensione, come
« all'atto della rimessa in vigore, entro cinque giorni.....
« L'Istituto Nazionale può sempre rifiutare la riattiva-
« zione del rischio già assunto ».

E così, oltre al gravissimo onere della cessione, anche una complicazione di rapporti quotidiani.

Così, la vita delle Compagnie esercenti era limitata ad un breve periodo; l'avvenire era chiuso; ed i risultati del breve periodo concesso falciati di quattro decimi, devoluti allo Stato.

Vita misera, senza avvenire.

E tutto ciò aggravato dal confronto delle condizioni fatte all'Istituto Nazionale che era il gran concorrente di tutte le altre Imprese.

Campo larghissimo d'azione — tutta l'Italia, con sicura prospettiva d'essere solo, tra breve.

Agevolazioni d'ogni genere. Esenzione dalla tassa di ricchezza mobile che era così gravosa alle Società; franchigia della corrispondenza; gli uffici postali messi a disposizione per la riscossione. — Eventualmente, anche per la produzione.

Tariffe libere, da formarsi dopo l'esame e l'approvazione di quelle delle Compagnie concorrenti: tariffe che per lo meno, al confronto di quelle delle Compagnie, tenuto conto dell'enorme superiorità nel risparmio delle spese che era possibile all'Istituto, potevano essere sensibilmente più miti.

In queste condizioni era saggio per Compagnie private tentare la lotta in concorrenza? Era saggia la lotta contro un Istituto Nazionale che godeva tutti i favori, da parte di Compagnie la cui continuazione di vita sarebbe stata a dispetto della volontà, o per lo meno degli scopi dello Stato?

Inoltre quelle Compagnie — e fra queste era l'An cora — che esercitavano esclusivamente il ramo delle assicurazioni vita, si venivano a trovare in condizioni molto peggiori di quelle che esercitavano più rami di assicurazione, vita, incendi, infortuni, ecc. ecc. Per quelle infatti le spese di rappresentanza e di produzione gravavano tutte su quell'unico ramo; per queste invece si ripartivano fra tutti i rami, e forse, poca diminuzione di spesa recava il sopprimere un ramo mentre restavano gli altri; onde la possibilità di una continuazione, stremata, sì, negli utili, ma poco gravosa.

A fianco delle disposizioni regolanti la vita dei dieci anni, la legge — che mirava a costituire una condizione tale di cose che fosse preferibile per le Compagnie il cessare anziché il continuare — offriva ad esse eque condizioni per la cessione immediata del loro portafoglio all'Istituto; il che naturalmente implicava cessazione definitiva. Essa negava ogni indennità per la cessazione (art. 2 della legge); ma consentiva di valutare equamente, in base a criterii prestabiliti, le utilità *appartenenti alle Compagnie, ed inerenti alle fatte operazioni*; utilità di realizzazione futura, e gradatamente verificabili! (V. art. 28 della legge e art. 43-50 del regolamento).



Così la legge poneva alle Compagnie l'alternativa: o continuare per dieci anni, con quella vita — o cedere immediatamente il portafoglio. E poneva insieme il termine alla scelta: *sessanta giorni* dalla pubblicazione del Regolamento (art. 43 del regolamento).

Naturalmente, appena pubblicata la legge, ed anche prima, le Compagnie, già conscie della condizione che le aspettava, e della necessità di scegliere fra quei due partiti, attendevano a raccogliere elementi per una saggia decisione.

L'Ancora faceva come le altre.

Come le altre Compagnie apprezzassero la nuova situazione creata loro dalla legge del monopolio, ne abbiamo un indice eloquente nella giustificazione che dell'aver accolto il partito della cessione del portafoglio porgeva il Consiglio della Popolare ai suoi azionisti.

Eccone il brano relativo del verbale dell'assemblea generale straordinaria del 17 novembre 1912:

« Prende in seguito la parola (il Presidente del Consiglio) per spiegare ai soci le ragioni ed i motivi che hanno indotto il Consiglio di amministrazione ad iniziare le trattative per la cessione dell'intera Azienda sociale all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sorto in Roma in seguito all'approvazione della nuova legge sul monopolio delle Assicurazioni-Vita. Fa osservare come in seguito alla pubblicazione del regolamento per l'applicazione della legge sul monopolio **sarebbe stato follia** lo sperare di poter continuare nelle operazioni sociali senza compromettere la sicurezza dei soci e l'avvenire della Associazione. Non restava



« quindi al Consiglio, vigile custode dell'interesse dei
« soci, in relazione anche alle precedenti deliberazioni
« dell'assemblea generale — che iniziare le trattative
« per la cessione ».

Ed ecco l'apprezzamento comprovato dal fatto.

Prospetto delle Società che hanno ceduto il portafoglio, e di quelle che hanno continuato — almeno fino ad ora — l'esercizio ;



L'Ancora ha ritenuto, come la maggior parte delle Compagnie, di *dovere* appigliarsi al partito della cessione del portafoglio. Fu per essa, come per le altre, una dura necessità: fu la scelta del minor male.

Effetto di codesta risoluzione necessaria, fu la cessazione dell'industria dell'Ancora in Italia col 31 dicembre 1912; data corrispondente all'entrata in funzione dell'Istituto Nazionale. — Tale cessazione coincidendo col termine del mandato annuale conferito al Basevi, l'Ancora ne preveniva con lettera del 29 novembre 1912 — il giorno successivo alla stipula della cessione — il Basevi. Ma nello stesso tempo gli partecipava che essa aveva procurato di tutelare al meglio i di lui interessi.

Ed infatti, malgrado le irritanti pretese già avanzate dal Basevi prima della cessione, essa aveva pattuito con l'Istituto Nazionale che « mantenesse nella propria amministrazione il sig. Basevi, a eque condizioni, da stabilirsi in armonia con i propri ordinamenti ». — Ed è a notizia dell'Ancora che questo impegno fu dall'Istituto, come non era a dubitarsi, abbondantemente mantenuto.

Ma il Basevi rispose prima all'Ancora che erano stati lesi i suoi diritti, onde egli avrebbe adito i Tribunali; rispose poscia all'Istituto che egli rifiutava le di lui proposte, volendo aver da fare coll'Ancora esclusivamente.

Queste cause determinarono la separazione dell'Ancora e del Basevi, e la cessazione dei loro rapporti che, a traverso quei contratti a tempo, successivamente rinnovati, si stendevano per lo spazio ininterrotto di ventun anni.

II.

Le domande del Basevi contro l'Ancora.

Legittimità del fatto dell'Ancora.

Il Basevi, in sostanza, pretende che a lui spettasse, in forza del suo mandato, un diritto invulnerabile → salvo *forse* il caso di forza maggiore — al mantenimento integrale → e senza limite di tempo — del suo mandato di rappresentanza; e che tale diritto non gli potesse venir meno che per l'avverarsi di questo evento: che la produzione annuale fosse discesa al disotto dei due milioni: evento che costituirebbe una condizione risolutiva. Una siffatta pretesa implica;

1° che il mandato conferito al Basevi non fosse un mandato *a tempo determinato, estinguibile per la decorrenza del termine*; ma un mandato indefinitamente perdurante; o che tale fosse di per sé, o tale divenisse in forza di un diritto di tacita rinnovazione indefettibile;

2° e che, per contro, sia avvenuta *per colpa dell'Ancora un'interruzione illegittima* di tale mandato.

Tutte le domande spiegate dal Basevi nella sua citazione salvo la prima, la domanda a) — quella relativa alla retribuzione per l'opera spiegata nel 1912, in relazione alla quale nessuno ha mai contrastato, né contrasta che essa vada retribuita a termini dei patti del mandato; tutte le sue domande, diciamo, implicano la pretesa del mantenimento integrale — ed anzi migliorato — del suo mandato di rappresentanza, — senza limite di tempo — e con tutte le retribuzioni inerenti,





Quelle due proposizioni del Basevi, implicite nella sua pretesa, sono ambedue insussistenti.

Non sussiste che il mandato fosse obbligatoriamente continuativo senza limiti; ma era per contro un mandato *a tempo determinato, ad anno*.

Non sussiste che, se pure fosse stato continuativo, finanche obbligatoriamente continuativo, l'interruzione fosse stata illegittima; poichè anzi fu una interruzione determinata da forza maggiore.

E subordinatamente, se pure il mandato fosse stato continuativo, e non interrotto per forza maggiore, ma per libera volontà dell'Ancora di cessare dalla industria; non sussisterebbero le conseguenze che il Basevi deduce dal suo preteso invulnerabile diritto alla perpetuità che non sussiste in alcun modo.

Queste sono le difese che l'Ancora contrappone alle domande del Basevi.

In conseguenza di ciò, tre esami: *due principali*, tendenti ad assodare gli assunti dell'Ancora contro quelli del Basevi, in ordine, sia alla durata a tempo del mandato, sia alla *qualità* della causa determinante la cessazione dell'industria; ed uno, subordinato, riguardante le conseguenze che potrebbero eventualmente derivare a favore del Basevi dall'interrotta esecuzione del mandato, nel caso che dovesse ritenersi un mandato illimitatamente continuativo ed interrotto per libera volontà dell'Ancora.



La durata del mandato Basevi.

In ordine alla durata, i mandati commerciali si dividono in due categorie; mandati a termine fisso, o determinabile per la natura dell'affare; e mandati a tempo indeterminato. Mandati a vita, la legge non ne ammette; poichè il mandato importa impegni reciproci, e la legge non ammette impegni di lavoro duraturi a vita. Perciò i mandati continuativi per tutta la vita si riducono a mandati a tempo indeterminato.

La questione della durata ha un'importanza radicale nella causa presente, in questo senso, che se il mandato era a tempo, ed anzi ad anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il mandato si sarebbe estinto al 31 dicembre 1912 per la decorrenza del termine; non avrebbe subito alcuna interruzione; sarebbesi estinto di morte naturale, non di morte violenta. Ed allora non sarebbe più luogo a domande d'indennizzo per illegittima interruzione.

La citazione del Basevi narra tutta la storia lunga dei suoi rapporti con l'Ancora. Ne risulta che egli ha sempre prestato ottimi servizi, e l'Ancora molto contava su di lui, compensandolo adeguatamente.

Per venire all'ultima fase, egli, nel determinare la durata del mandato, non tiene conto che della scrittura del 15 agosto 1907. Noi, non abbiamo nulla da obiettare. La durata è determinata dall'articolo 4 che dice: « Il presente contratto fu concluso per la durata



« di un anno, cioè dal 1° gennaio 1908, a partire dal
 « qual giorno avranno vigore le precedenti condizioni
 « modificate fino al 31 dicembre 1908; e si intenderà
 « tacitamente rinnovato di anno in anno alle stesse
 « condizioni, **se** alla fine di ciascun anno il signor Ba-
 « sevi avrà realizzato una produzione di almeno due
 « milioni di lire in affari del ramo vita, calcolati pro-
 « rata in ragione dell'incasso dei premi di primo anno,
 « e **se** egli non avrà mancato agli altri suoi ob-
 « blighi ».

Avvennero due importanti modificazioni circa le com-
 petenze; e l'ultima di esse, rimonta al 17 gennaio 1910,
 valevole pel 1910. La scrittura di quel giorno termi-
 nava così: « Tutte le altre disposizioni del contratto
 « *precedentemente concluso* col signor Basevi restano
 « senza altre alterazioni in vigore ». Valeva quindi
 anche nel 1912 il contratto del 1907 in ordine alla
 durata; ed il contratto Basevi in corso nel 1912 era
 un contratto *tacitamente rinnovato pel 1912* — dal
 1° gennaio al 31 dicembre — a termini di quanto era
 preveduto nell'articolo 4 della scrittura del 1907.

Or la questione è questa: che le due parti, nulla
 intervenendo di nuovo, avverandosi quelle due condizioni
 espresse: — produzione non inferiore ai due milioni,
 non mancamento del Basevi agli obblighi contrattuali —
 fossero sicure, nell'intimo loro, accertate da tutto il
 passato e dal comune interesse per l'avvenire, della
 continuazione indefinita, di anno in anno, dei loro rap-
 porti; nessun dubbio: le loro disposizioni erano anche
 attestate dal patto di tacita rinnovazione; ma questo



patto — ed ecco la precisa questione — dovrà forse essere inteso nel senso di *implicare un obbligo reciproco alla rinnovazione* — diciamo obbligo reciproco, perché qui non si tratta di *obblighi unilaterali* — cosicché non fosse lecito a nessuna delle parti ritirarsi dall'impegno; o dovrà invece significare soltanto che la tacita continuazione avrà valore di tacita rinnovazione soltanto se i due fatti contemplati in quelle due condizioni esplicitamente formulate, non avessero ad avverarsi?

Noi intendiamo codesto patto di tacita rinnovazione come si intende ogni patto consimile in qualunque altra materia: locazione di case, locazione di servizi, ecc.

Questo patto non fa altro che *determinare il valore della tacita continuazione*. Le disposizioni legislative al riguardo, questo appunto dicono e non altro: *la tacita continuazione avrà valore di tacita rinnovazione*. Ed aggiungono che la tacita rinnovazione si intenderà, in mancanza di patti beninteso, limitata al tempo più breve, secondo gli usi.

È una presunzione di volontà, basata sul fatto della continuazione e sul silenzio delle parti. E siffatta rinnovazione importa un contratto nuovo.

La legge provvede al caso del silenzio delle parti. Ma le parti che prevedono, in linea di fatto, quasi certa o necessaria quella tacita continuazione, è naturale che provvedano a determinare il valore di quella tacita continuazione. Ciò era tanto più necessario in una specie in cui *una continuazione di fatto era necessaria*, e tuttavia, pure avendosi l'intenzione di rinnovare il con-

tratto, si voleva *subordinata la rinnovazione a delle condizioni*. E ciò era nel caso presente. La continuazione di fatto, oltre il 31 dicembre, *era necessaria*, non potendosi in quel giorno accertare se il risultato delle operazioni nuove in tutta Italia avesse dato quel *minimum* di produzione il cui conseguimento era posto nel contratto *come condizione sospensiva* perché la tacita continuazione avesse valore di tacita rinnovazione.

Dunque, anche nel caso nostro speciale né più né meno che nelle tacite riconduzioni previste dal Codice, codesta tacita rinnovazione importava la formazione *d'un contratto nuovo* parimenti ad anno; e fra i due casi vi è questa sola differenza che nei casi previsti dalla legge, è la legge che presume la volontà delle parti, e nel loro silenzio presume il consenso ad una tacita — ma breve — riconduzione; nel caso nostro invece, sono le parti stesse che interpretano il loro ulteriore silenzio, dispensandosi dallo stipulare contratti nuovi, e dichiarano che il silenzio stesso varrà come tacita rinnovazione *soltanto* quando siano avverate due condizioni *sospensive*: un *minimum* di produzione, ed il non mancamento agli obblighi contrattuali.

Ed è tanto vero che si trattasse d'un contratto nuovo — *ad anno* — che il signor Basevi ne prendeva occasione a chiedere ed ottenere, quasi ogni anno, miglioramenti delle sue competenze.

Contratto *nuovo* — *e libero*. — Libero, diciamo, perché nel patto non *vi è nulla che vincoli* nessuna delle parti a rinnovarlo.

In tutto il contratto è implicita la reciproca disposizione a rinnovarlo, la previsione, quasi il desiderio della rinnovazione annuale in perpetuo; ma non vi è *nessun impegno obbligatorio di farlo*. E qui sta il punto. Quelle due condizioni sospensive non implicano l'impegno di un nuovo contratto; *ma limitano soltanto il valore della tacita continuazione*.

I termini del contratto escludono ogni specie di vincolo. A voler supporre quel vincolo, il contratto avrebbe dovuto essere formulato ben diversamente, e cioè così: — *Il presente contratto sarà duraturo indefinitamente o a vita — e si intenderà soltanto risoluto quando al termine dell'anno non sia raggiunto quel minimum di produzione, ovvero il signor Basevi abbia mancato ai suoi obblighi*. — Tale è la formula adeguata a produrre quell'effetto che il Basevi vuol conseguito, il quale importa una trasformazione radicale del contratto. Le due figure del contratto sono diverse; una non può scambiarsi coll'altra.

La reale, corrisponde ad un *impegno a tempo*, ma rinnovabile indefinitamente, *ove concorra la volontà della rinnovazione*; la quale, malgrado il silenzio, si riterrà esclusa se non si avverino quelle due condizioni; l'altra, *corrisponde alla volontà immediata di un impegno senza limiti di tempo*, e soltanto *risolubile* per l'avverarsi di dati eventi.

Il contratto presenta visibilmente la prima figura, non la seconda.

E la prudenza consigliava la prima, non la seconda figura.



È troppo gelosa la funzione del mandatario perché un mandante si vincoli indefinitamente a conservarlo.

Può abbisognare al mandatario un affidamento, che può derivare da tante circostanze; ma la condizione di proprietario mandante respinge il vincolo indefinitamente ed obbligatoriamente duraturo.

Se un dubbio sussistesse, il dubbio deve risolversi nel senso che è più favorevole alla libertà delle parti.

Si aggiunga che quell'impegno indefinito sarebbe a vita e quindi *contra legem*; se non a vita, sarebbe a tempo indeterminato, e quindi risolubile per volontà di ciascuna delle parti; cosicché, avrebbe procacciato sia al Basevi che all'Ancora, una minore garanzia di ragionevole durata, di quella che il mandato annuale porgeva.



Tale essendo — quale noi l'abbiamo esposto — il mandato conferito al Basevi, esso veniva naturalmente ad *estinguersi* col 31 dicembre 1912: onde nessuna interruzione era possibile. La rinnovazione diventava impossibile; ma la Compagnia non aveva assunto alcun obbligo di rinnovare; o di nulla fare che rendesse impossibile la rinnovazione.

Quindi le pretese del signor Basevi mancano di base.

**Durata del mandato secondo il Basevi — Sua anfibia figura.
Eventuali conseguenze dell'ipotetica interruzione.**

Naturalmente, la soluzione dell'estinzione naturale del mandato per decorrenza del proprio termine non piace al Basevi; egli ha bisogno d'imputare all'Ancora una interruzione illegittima, violenta.

Ed ecco come egli ci si industria nell'atto di citazione: *Egli non riferisce il testo della disposizione contrattuale*, ma ne parla nel seguente modo: « che infine
« nel 1908 il contratto fissante i patti tra l'Ancora ed
« il Basevi venne *un'ultima volta* (?) modificato colla
« *condizione* (?) che il contratto fosse valevole un anno,
« cioè dal 1° gennaio 1908 al 31 dicembre 1908, ma
« che *dovrebbe* (?) intendersi tacitamente rinnovabile di
« anno in anno alle stesse condizioni *fontautoch*: alla
« fine di ciascun anno il signor Basevi avesse realiz-
« zato una produzione di almeno due milioni di lire
« in affari del ramo vita ».

E più sotto soggiunge:

« Che la produzione annualmente conseguita dal si-
« gnor Basevi, specie negli ultimi anni, superò di
« molto l'impegno che egli si era assunto *per aver*
« *diritto alla tacita rinnovazione* del suo contratto ».

Qui il Basevi, con un piccolo abile scambio di termini, travisa la *lettera* del testo, al fine di trasformare il valore *condizionale* della tacita continuazione in impegno assoluto di rinnovazione, e il travisamento ha un fine.

Così il signor Basevi pare che intenda rispettare e conciliare la durata *prefinita* del mandato, *un anno*, e che intenda insieme a conseguire un vero diritto alla *perpetuità* mediante *quel diritto alla tacita rinnovazione*: rinnovazione da avvenire di anno in anno in perpetuo salvochè si avverasse un evento risolutivo del diritto, cioè la deficienza della produzione contemplata.

Il signor Basevi sa che la convenzione espressa della perpetuità sarebbe *illecita*, e si ridurrebbe ad una convenzione a tempo indeterminato, rescindibile a volontà di ciascuna delle parti: illazione dagli articoli

del Codice civile; non contrastata da alcuno, espressamente sancita nelle legislazioni più recenti. Egli sa tutto questo, e ha immaginato una costruzione speciale di mandato con la quale tenderebbe a *procacciarsi un mezzo legale di conseguire la perpetuità effettiva attraverso l'impegno, e il diritto di rinnovazione annuale*. — Ingegnoso, ma vano tentativo!

Se tale fosse il risultato del patto quale pretende il Basevi, il patto sarebbe nullo -- o riducibile ad un patto di durata inteterminata, *con l'inerente rescindibilità*, perchè la legge non tollera di essere indirettamente elusa.

Si impone quindi il dilemma: o mandato a termine fisso, o mandato a tempo indeterminato. La legge non consente la figura cara al Basevi.

E del resto non gli gioverebbe a nulla. Poichè nel caso nostro, pur prescindendo dall'estinzione naturale del mandato per esaurimento della sua durata prefinita, qui concorrebbero *tali cause d'interruzione che la giù-*



stificherebbero persino se il mandato fosse a tempo determinato, e cioè se egli potesse, come un locatore d'opera, dire al mandatario: io ho dovuto contare sulla vostra promessa di retribuzione per tutto questo tempo.

A fortiori, tali cause varranno per l'interruzione del mandato annuale, indeterminatamente rinnovabile, e per il mandato indeterminato.

Per questo varrà in più, se ce fosse il bisogno, la facoltà del libero recesso, in qualunque tempo.

È quindi assorbente l'indagine sulla causa della pretesa interruzione del preteso mandato obbligatoriamente rinnovabile.



**La causa dell'interruzione nell'ipotesi di mandato continuativo.
Fu causa di forza maggiore.**

L'industria dell'Ancora in Italia è cessata col 31 dicembre 1912. Ciò avrebbe prodotto, nell'ipotesi del Basevi, l'interruzione del mandato; diciamo di più, *l'impossibilità di esplicarsi del mandato*, per cessazione del suo substrato: la *materia del lavoro*.

La cessazione dell'industria, da qualunque fatto provenga — se anche provenga dalla libera volontà del proprietario — è tal fatto che di per sé giustifica l'interruzione del mandato, *anche se a tempo determinato*.

E nel caso nostro, l'evento, che determinò la cessazione dell'industria, fu un fatto di forza maggiore; fu la legge del monopolio.



L'alterazione che essa produsse nelle condizioni di esercizio fu estremamente grave. Chiuso l'avvenire; concesso appena un breve presente, strozzato da una falceria del 40 per cento delle operazioni a favore dell'Istituto Nazionale; una lotta in concorrenza con un rivale infinitamente più forte, per libertà di tariffa, per privilegi d'ogni genere, per relativa economia di gestione, per solvibilità indiscutibile. Le Compagnie tutte esercenti non mancarono di fare ogni lecito sforzo per deprecare l'evento; ma approvata la legge, con quella magra concessione della continuazione, così strozzata per dieci anni; concessione fatta non già per invogliarle a continuare, ma per rendere meno acute le strida; fu giocoforza decidersi tra i due partiti fra i quali la legge lasciava la scelta alle Compagnie: o chiedere l'autorizzazione di continuare sottoponendosi a tutte le condizioni che la legge imponeva alla continuazione; o cessare cedendo il portafoglio delle operazioni compiute all'Istituto a quelle condizioni che la legge anticipatamente determinava. Termine a decidersi: sessanta giorni da quello della pubblicazione del Regolamento.

Restava la valutazione della convenienza rispettiva dei due partiti.

La maggior parte delle Compagnie estere esercenti esclusivamente il ramo vita; e finanche molte Compagnie nazionali, sebbene esercitassero qualche altro ramo d'assicurazione; scelsero — come minor male — il partito della cessazione con la cessione del portafoglio. A indurle a tale scelta era preordinata visibilmente la legge.

Tra queste Compagnie fu anche l'Ancora.



Essa, nella valutazione dei due partiti, ritenne, come tante altre Compagnie, **necessità di convenienza** il cessare dall'industria cedendo il portafoglio.

Certo non era esclusa, astrattamente, la facoltà del continuare per dieci anni; ma codesta facoltà non eliminava la *necessità di convenienza del cessare*. Questa è la *vera necessità* nel campo industriale. Ora poiché cotesta necessità di convenienza era l'effetto di quella legge del monopolio, che era un *ecento estraneo*, essa era l'effetto d'una forza maggiore; e così la deliberazione della Compagnia determinata da quella necessità di convenienza fu, in realtà, determinata da un fatto di forza maggiore; essa *non fu libera ma necessaria*. Doversi dell'interruzione del mandato — in tali circostanze — è cosa palesemente vana. Fu una grossa tegola caduta sul capo del mandante proprietario, che ebbe qualche riverbero sul mandatario.

La facoltà o meglio la necessità della valutazione della convenienza di cessare non toglieva nulla a quella reale necessità di convenienza. Certo, *per subirla, bisognava riconoscerla*; ma il valutarla e riconoscerla, non era nient'altro che la *constatazione* della sua sussistenza.

Il Basevi lo sentì, e si è industriato di respingere quel riverbero. Egli si appiglia a contestare quella facoltà di valutazione dei due partiti, competente all'Ancora, ed il cui esercizio si imponeva ad essa.

Egli nella citazione contesta all'Ancora il diritto di decidere sulla scelta senza intendersi con lui.

E contesta la legittimità della scelta tanto più dopo che egli si era profferto di garentire all'Ancora una produzione netta annua di quattro milioni.

E pretende che, per lo meno, l'Ancora se voleva cessare dall'industria, non dovesse cedere il portafoglio, essendo egli pronto a continuare l'esazione delle quote dovute dagli assicurati.

Ed imputa all'Ancora di non avere considerato che il proprio tornaconto, stipulando un contratto che gli garentisce un grosso utile.

Voi non potevate cedere senza fare i conti con me.
Ecco la pretesa sostanziale del Basevi.

Ora, finché egli non era che un mandatario *rappresentante* — e non un comproprietario, né un mandatario *in rem propriam* — tale pretesa era assolutamente assurda, ridicola, e molto urtante.

In quanto a quelle profferte di garenzia — non sappiamo come garentite e per quanto tempo durature, se anche oltre la vita del Basevi — esse potevano avere quest'unica portata: di porgere all'Ancora un nuovo elemento di cui essa potesse tener conto nella valutazione complessiva della convenienza o meno di continuare l'industria. Ed è a presumersi che l'Ancora ne abbia tenuto il debito conto, che era pochino assai. Ma non può certamente ammettersi che, in conseguenza di quelle sue profferte, l'Ancora perdesse la facoltà di scegliere tra i due partiti, e non solo fosse cessata quella *necessità di convenienza*, ma neppure le rimanesse più alcuna buona ragione per cessare dall'industria.

In quanto al profitto che l'Ancora può aver fatto

nella realizzázione del suo portafoglio, essa non ha da discuterne col Basevi. Ma basti il rilevare che le condizioni a cui potesse farsi dall'Ancora ed accettarsi dall'Istituto la cessione erano determinate per legge, e d'altronde, sebbene la legge negasse *ogni indennità alle Compagnie* per la cessazione da nuove operazioni, la legge però non le espropriava degli utili inerenti alle operazioni già fatte e costituenti un loro proprio diritto, e perciò riconosceva che nella cessione si dovesse tener conto di quegli utili, *che erano già inerenti al portafoglio*; essendo risaputo che il primo anno d'assicurazione è *anno di perdita* per l'assicuratore, attesa la gravezza estrema del premio all'agente produttore (come i contratti dell'Ancora col Basevi largamente dimostrano), e che l'utilità per l'assicuratore non si verifica che negli anni successivi. In conseguenza, quanto più pingue è il portafoglio ceduto, maggiore è il profitto che il cedente ha diritto di ricavarne.

Un ultimo riflesso.

Si disputa se, in certe interruzioni di mandato si imponga l'osservanza d'un reciproco preavviso tra mandante e mandatario.

Nel caso d'interruzione per forza maggiore, una simile questione non è possibile; o per lo meno non è possibile che dentro quei limiti di tempo che la forza maggiore permetteva.

Nel caso nostro, il preavviso non poteva esser dato prima della stipulazione del contratto di cessione. Fu dato appena fu possibile, cioè il 29 novembre 1912, un giorno dopo la stipulazione.



Ipotesi d'una cessazione spontanea.

Ed ora, prescindiamo dal caso di forza maggiore; e supponiamo che qui si tratti di una cessazione d'industria, *liberamente decisa dal proprietario.*

Ebbene, anche in questo caso il mandatario dovrebbe subire il contraccolpo della cessazione del proprio mandato, senza essere ammesso a sindacare i motivi di quella decisione. E ciò, non solo nel caso di mandato a tempo indeterminato, *ma fin anche nel caso di mandato a tempo determinato.*

Quella cessazione dell'industria deliberata dal proprietario è, in ogni caso, **causa legittima** d'interruzione del mandato.

Ciò è stato ripetutamente giudicato in tema di mandato *a tempo determinato*. E basti rammentare il caso sul quale ha giudicato la Corte d'Appello di Milano con la sentenza del 30 novembre 1909 (v. *Riv. di Diritto Comm.*, 1910, II, p. 69) e poi la Cassazione di Torino che confermò la sentenza della Corte di merito (v. sentenza Cassazione del 4 marzo 1911, *Riv. Dir. Comm.*, 1911, II, 924).

Il caso era questo: la Società fabbricante e mandante si era messa in liquidazione; il mandato conferito al Rappresentante durava per altri 11 anni; la Società preavvisava il mandatario della prossima cessazione; preavviso secondo l'uso. La Suprema Corte di Torino confermava la sentenza di merito, adottandone sostanzialmente i motivi.

Ma vale veramente la pena di riportare quasi integralmente questa magistrale sentenza, tanto più che proviene da un magistrato che suole interpretare estensivamente l'articolo 366 del Cod. comm.

La Corte così ragionava; « In fatto. La ditta Collalto
« e Fortuna, lagnandosi che la Società anonima Ma-
« nifattura di Chiari, ponendosi in liquidazione a se-
« guito di concordato preventivo, aveva mancato al
« contratto di rappresentanza nel 1908 stipulato con
« essa ditta *duraturo per altri undici anni*, chiedeva
« risarcimento de' danni per l'intempestiva interruzione
« di quel mandato, statole revocato colla lettera del
« 24 aprile 1909; e la Manifattura di Chiari in liqui-
« dazione si difendeva negando ogni indennizzo, pel
« motivo che il mandato fosse rimasto risoluto in di-
« pendenza dell'ottenuto ed omologato concordato pre-
« ventivo e della conseguente liquidazione della Società,

« Ora la Corte di Milano, come già i primi giudici,
« ritenne; a) che il concordato da sé solo non avrebbe
« prodotto l'estinzione del mandato; b) che la messa
« in liquidazione della Manifattura costituisce causa
« idonea per la revoca del mandato di rappresentanza
« conferito alla ditta Collalto per lo spaccio dei suoi
« prodotti; c) rimanesse giustificata la revoca
« del mandato. Ciò stante la Corte di Milano rigettò
« la domanda d'indennizzo proposta dall'ex-mandatario,
« perché a termini della prima parte dell'articolo 366
« Codice di comm. si fa luogo al risarcimento dei
« danni unicamente nel caso di revocazione senza
« giusta causa,

« Che le surriferite tre proposizioni, nelle quali si
« compendia il ragionamento della Corte di merito, re-
« sistono alle mosse censure

« Incensurabile la prima, perchè l'istituto del con-
« cordato preventivo non può produrre quella
« estinzione *ipso jure* del mandato che avviene a termini
« dell'articolo 1759 Codice civ. richiamato dall'arti-
« colo 365 del Cod. comm., solo nel caso di fallimento
« dichiarato; nel qual caso, anche in tema di mandato
« commerciale la legge non dà diritto a ripetizione di
« danni.

« Incensurabile la seconda proposizione, come del
« resto ammette anche la ricorrente perchè nel man-
« dato che ha per oggetto la trattazione di affari propri
« del mandante per conto ed in nome di lui, e che si
« basa sulla reciproca fiducia fra i contraenti più che
« in ogni altro contratto è sempre sottintesa la clausola
« *si res in eodem statu permanserit*; ond'è che il man-
« dato possa essere revocato *interveniente nova causa*
« *quae rerum statum mutet*. Come appunto nel caso
« del commerciante che *ritirandosi dal commercio* non
« ha più bisogno di chi lo rappresenti nella ven-
« dita di merci che più non produce.

« Incensurabile anche la terza proposizione, perchè
« se, per non esser gratuito il mandato commerciale,
« a differenza di quello civile, riveste il carattere di
« contratto bilaterale a titolo oneroso, è però sempre
« un contratto di mandato, che per sua natura si
« estingue per volontà dei contraenti, manifestata ri-
« spettivamente colla revoca o colla rinunzia: l'unica



« differenza è che, di regola, in materia di mandato
 « commerciale, rimane salvo il diritto al risarcimento
 « dei danni. Ma saviamente la prima parte dell'arti-
 « colo 366 Cod. comm. dispone che ciò non ha luogo
 « quando giusta sia la causa che determini il mandante
 « alla rievocazione o il mandatario alla rinuncia, d'onde
 « la estinzione del mandato.

« E la giustizia della causa può essere tanto d'indole
 « personale e soggettiva per inadempienza da parte
 « dell'uno o dell'altro dei contraenti, quanto *materiale*
 « *ed oggettiva* per la sopravvenienza d'un fatto nuovo,
 « che rende inutile o quasi la prosecuzione del man-
 « dato; tuttavolta che questo nuovo stato di cose di-
 « penda da causa estranea non imputabile a dolo o
 « colpa di chi ne interrompe l'esecuzione (arg. art. 1226
 « C. C.), o quando venendo meno, per così dire, la ma-
 « teria del contratto perchè non più possibili ed utili
 « le prestazioni d'opera che ne formavano oggetto, si
 « rendano per analogia applicabili le disposizioni per
 « le quali le obbligazioni si estinguono colla perdita
 « della cosa dovuta, senza alcun diritto a rifusione
 « de' danni, quando avvenga senza colpa (arg. arti-
 « coli 1230, 1298, 512 e seg., 662, 893, 1012, 1180,
 « 1451, 1636 Codice civile).

« Ora la Corte, *partendo dal concetto che il rappre-*
 « *sentante, quale agente sussidiario, sia legato allo svol-*
 « *gimento ed alle sorti del commercio del suo man-*
 « *dante, deve precederne i rischi, e sottostare alle vi-*
 « *cissitudini o crisi cui il medesimo senza colpa vada*
 « *soggetto, ritenne non supponibile che nell'atto in cui*



« un commerciante rilascia un mandato intenda di
« obbligarsi a risarcimento di danni nel caso in cui
« senza sua colpa trovisi costretto a ritirarsi dal com-
« mercio. Ritenne poi che

« Escluso perciò che la Manifattura di Chiari si fosse
« messa in liquidazione allo scopo di poter coonestare
« la revoca del rappresentante; risulta invece perchè co-
« strettavi dalla necessità.

« Ora, siccome l'articolo 366 non parla di causa
« legale, ma di causa giusta, l'apprezzamento al ri-
« guardo fatto dal giudice del merito non soggiace a
« sindacato di questa sede straordinaria di cassa-
« zione ».

Abbiamo creduto opportuno di citare questo lungo
brano di questa magnifica sentenza, perchè in esso son
poste tutte le idee cardinali in materia, onde vi trove-
remo tutto quanto possa occorrere alla confutazione
di quanto ha detto o sarà per dire il Basevi a giustifica-
zione delle sue pretese.

Ed ecco altre applicazioni degli stessi principii in
casi molto meno gravi che non sia l'abbandono integrale
dell'industria.

Sono vietate soltanto le revoche capricciose, ma in
genere l'esistenza d'un maggior interesse del mandante
giustifica la revoca del mandato (Appello Genova,
17 dicembre 1901, *Annali*, 1902, 64).

Perciò la cessazione della rappresentanza sulla piazza
è ragione sufficiente della revoca del mandato (*Foro*
1904, Rep. 720).

« Si ha giusta causa di revoca nel caso in cui la
 « revoca si presenti anche come semplice misura di
 « prudenza, a tacere del caso in cui *cessa la ragione*
 « *d'essere della rappresentanza, per la determinazione,*
 « **certamente insindacabile** presa dal preponente, di ri-
 « tirarsi dal commercio, o restringere la cerchia dei
 « proprii affari ».

« La mutazione di certe circostanze può egualmente
 « giustificare la revoca del mandato » (Appello Genova,
 25 marzo 1907, *Riv. Dir. comm.*, 352).

E in genere si deve ritenere che si abbia una causa
 giusta di revoca quando esista un fatto di tal natura
 che rende materialmente o moralmente troppo gravosa
 pel mandante la continuazione del mandato (App. Mi-
 lano 28 nov. 1905, *Foro it.*, 1906, 306).

Non è per nulla necessario un fatto doloso o colposo
 del mandatario (App. Genova 18 marzo 1904, *Riv. Dir.*
comm. 251).

È anzi sufficiente qualunque fatto, sia personale sia
 obbiettivo, che venga a rendere la continuazione del
 mandato troppo gravosa e assolutamente dannosa (App.
 Milano, 21 novembre 1905, *Foro*, 1906, 306; App.
 Torino, 27 maggio 1904, *Monit. Tribunali*, 815).

E la Cassazione di Roma, così a sua volta, con la
 sentenza del 2 luglio 1894. — è una delle più antiche,
 ma la giurisprudenza non è mutata — riassumeva questi
 principii confermando una sentenza della Corte di Bo-
 logna, (*Legge*, 1894, II, p. 255): « Che la impugnata
 « sentenza senza fondamento si censura per la intel-
 « ligenza che diede all'art. 366 Cod. comm.



« Con codesta sanzione si volle gravare il mandante
« della responsabilità dei danni nel caso che per *capric-*
« *cio* revocasse il mandato, in considerazione che in
« commercio, come si legge nei lavori preparatori del-
« l'indicato Codice, con somma difficoltà si trove-
« rebbe chi assumesse la esecuzione di un'opera, o
« contrattazione qualsiasi, se il mandato si potesse,
« come in materia civile, rivocare anche senza alcun
« ragionevole motivo.

« Germina dalla ragione della legge spontanea la
« illazione che per rivenire sul coferito mandato com-
« merciale non è uopo che si deplori qualche contrav-
« venzione al contratto, una colpa contrattuale, ma
« invece è sufficiente che si abbia un ragionevole mo-
« tivo, cioè che una causa qualsiasi determini l'uomo
« prudente alla revocazione del mandato.

E qui enumera una quantità di motivi possibili e
conclude: « È naturale che il mandante, arbitro e me-
« deratore delle sue cose, non possa essere obbligato in
« codesti ed altri simili incontri di mantenere, sotto
« pena del risarcimento del danno, una rappresen-
« tanza che riconosce dannosa o quanto meno non con-
« venevole ulteriormente ai suoi interessi ».

La giurisprudenza non fa che uniformarsi al senso
comune.

E invero, è mai presumibile che il proprietario di
un'azienda, assumendo un rappresentante per la sua
industria, si impegni di conservarlo anche quando egli
possa dover ritenere, in dati momenti, di cessare dal-
l'industria stessa, ossia di non aver più bisogno di alcun

rappresentante? — Ciò non è nella natura del contratto: di qui la libertà della revoca per tali casi, e casi simili.

Si avverta che le sentenze succitate, talora hanno deciso in casi di interruzione di mandati a tempo pre-finito e tal'altra in casi di mandati a tempo indeterminato. Erano sentenze che partivano dal concetto più rigoroso, e che solleva molti contrasti, dal concetto cioè che anche per le revocche dei mandati a tempo indeterminato occorra a termini dell'articolo 366 del Codice di commercio *una giusta causa*. Ma poi, dopo ammesso quel punto di partenza discutibile, attingevano, come dovevano attingere, il criterio della giusta causa dalla natura del rapporto costituito fra mandante e mandatario nel campo commerciale. Esse tutte riconoscevano l'influenza dell'elemento della retribuzione e del carattere professionale del mandato commerciale; ed è, tenuto presenti tutti codesti elementi, che addivenivano a quelle conclusioni, nelle quali, lo si può affermare, la giurisprudenza che parte da quel punto discutibile, è unanime.



E tornando al caso nostro con la scorta della giurisprudenza, osserviamo che, se anche si volesse escludere l'estinzione del mandato per decorrenza della durata stabilita, si avrebbe tuttavia *una causa di cessazione*, in forza della quale qualunque mandato viene meno, sia esso a tempo fisso, o continuativo, o a tempo ma con impegno di rinnovazione. Il proprietario, cioè l'An-cora, *cessò dall'industria in Italia*, onde è venuta meno



la materia su cui si esercitava il mandato. E quella deliberazione di cessazione è, in ogni caso, insindacabile dal mandatario. Quindi, la *qualità* della causa interruttrice toglie ogni importanza ad ogni discussione circa la durata del mandato.

Ed inoltre fu determinata quella cessazione da un evento di forza maggiore!

Qualunque escogitazione del Basevi non vale a declinare le conseguenze cui arriva, come si è visto, in ogni caso, la giurisprudenza.

Se pure il mandato fosse stato quale il Basevi pretende, cioè a tempo con *impegno* di rinnovazione, non si avrebbe in tal caso un mandato indefettibile, ma un mandato a tempo indeterminato, perchè l'impegno di rinnovazione sarebbe indefinito.

Quindi, *le cause già addotte*, si avrebbe una causa di più aventi efficacia risolutiva; cioè la semplice volontà delle parti, — con, o senza, l'assistenza d'una giusta causa. Gli interpreti estensivi della portata dell'articolo 366 vogliono una giusta causa per la revoca; ma per riconoscerla, a loro basta che la volontà del revocante *non sia capricciosa, ma determinata da prudenti considerazioni* — sempre però *insindacabili dal mandatario*. Or chi dirà che sia stata capricciosa la deliberazione dell'Ancora? Chi dirà che non sia stata prudentemente ponderata? Nessuno lo dirà. E non lo dice infatti neppure il Basevi che riconosce che l'Ancora ha agito nella prudente considerazione del suo interesse in relazione con le mutate circostanze; e soltanto le imputa di non aver tenuto conto dell'interesse proprio

del mandatario, il quale esigeva, secondo lui, che dovesse ottenersi il suo assenso alla cessazione!!



Di preavvisi di cessazione di mandato, qui non sarebbe il caso di parlare.

In fatto, un preavviso fu dato, appena possibile; cioè il giorno immediatamente successivo alla stipulazione.

L'estinzione del mandato per decorrenza del termine non ha bisogno di essere preavvisata; nel caso, occorreva soltanto togliere la possibilità d'un equivoco di tacita rinnovazione.

Inoltre, mandato a tempo o mandato continuativo, fu una cessazione per forza maggiore quella che impedì la tacita rinnovazione. La forza maggiore è una tegola che cade sul capo di tutti. E qui fu dato quel preavviso che la forza maggiore permise. — Nulla di più avrebbe potuto fare il mandante.

Ecco i termini entro i quali si dibatteva l'Ancora:

La legge del 4 aprile 1912 costitutiva del monopolio, rimandava al Regolamento.

Il Regolamento 5 agosto 1912 concedeva un termine di 60 giorni per presentare domande di autorizzazione a continuare o di cessione del portafoglio.

La proposta di cessione fu fatta appena le indagini ne accertarono la convenienza, che prima era *soltanto presunta*.

Il 28 novembre fu stipulata la cessione.

Il 29 novembre era stato avvisato il signor Basevi dell'impossibilità della tacita rinnovazione.



III.

Ipotetico ricorso del Basevi alla disposizione dell'articolo 36 del Codice di commercio.

Con ciò che abbiamo detto riteniamo esaurita la causa.

Imperocchè, salvo la prima domanda nelle conclusioni del Basevi, cioè quella che si riferisce alla sua retribuzione pel 1912, sulla quale non ci fu mai contestazione, nè si pensa a farne — tutte le altre domande si fondano su un preteso inadempimento dell'Ancora alle obbligazioni incumbenti al mandante; e noi crediamo di avere amplissimamente dimostrato la perfetta legittimità della condotta dell'Ancora verso il Basevi.

Tuttavia, poichè tutti i mandatari che elevano pretese contro il mandante dopo una cessazione, non voluta da essi, del loro mandato, ricorrono all'articolo 366 del Codice di commercio; e questo articolo, *nella indeterminatezza della sua formula*, si presta anche a certe altre deduzioni, apparentemente logiche, ma in realtà senza fondamento; noi crediamo non del tutto inopportuno di non ometterne una speciale discussione.

Ci seduce anche l'idea di trattare innanzi ai Tribunali di Milano una questione sulla quale la Corte di appello ebbe a pronunciare sentenze che hanno un valore capitale in questo dibattito.

Sarà però una discussione *più dottrinale che praticamente concludente per la decisione di questa causa*, la quale proprio non ne abbisogna, e rispetto alla quale c'importa solo di dimostrare come quella *indeterminatezza apparente* si risolva invece in una *determinatezza concreta* che nulla può giovare al Basevi.



E senz'altro annunziamo che la nostra interpretazione dell'articolo 366 coinciderà con la soluzione adottata dalle due recentissime sentenze della Corte di Milano, l'una del 13 agosto 1912, est. Raimondi (*Dir. Comm.*, 1912 . . . con nota dell'avv. Barberis), e quella del 31 dic. 1912, est. Messa (*Temi Lombarda*; 1913): due sentenze apparentemente discordi, sostanzialmente concordi, come sarà dimostrato. La concordia è nella soluzione, la discordia è nell'argomentazione strettamente legale.



L'articolo 366 del Codice di commercio è così concepito:

« Se l'esecuzione del mandato è interrotta per rinvio o rinuncia del mandante o per rinuncia del mandatario, senza giusta causa, si fa luogo al risarcimento dei danni ».

La lettera della legge, non vale il contestarlo, è generale; essa sembra comprendere tutte le interruzioni di qualunque mandato; e cioè tanto le interruzioni dei



mandati a tempo fisso, quanto quelle dei mandati a tempo indeterminato.

E per tutte le interruzioni sembra fulminare un rifacimento di danni, se manchi una giusta causa. E sembra anche caricare a chi si discolpa la prova della giusta causa.

E quale sia *giusta causa*, la legge non dice.

E neppure dice a quanto si possa estendere il rifacimento dei danni in caso di interruzione del mandato a tempo indeterminato.

Quindi, in apparenza almeno:

Larghissima comprensività di disposizione; estrema indeterminatezza e sulla giusta causa e sulla misura del danno.

Ed inoltre, una comprensività ed una indeterminatezza che sembravano negare il principio di libero recesso nei contratti di locazione d'opera a tempo indeterminato; principio che tanto più doveva valere nella interruzione di consimili mandati.

Imperocché se cotesti mandati commerciali presentano, per riguardo alla continuazione della retribuzione, una qualche stabilità, è quella che loro può derivare, sebbene siano e restino mandati, dall'affinità che hanno con la locazione d'opera; ma certamente non possono derivarne una maggiore che a questa non appartenga.

La lettera di quella disposizione non poteva quindi non dar luogo a gravissime contestazioni; e infatti se ne son viste tante e così gravi che ancor oggi perdurano.

Le apparenti deduzioni da quella disposizione che

abbiamo or ora accennato, sembrarono inammissibili: quindi necessità di interpretare la lettera in senso che le eviti. Ed ecco da codesta necessità, derivare un'opinione che dice: — si completi la lettera sottintendendo: *di mandato a tempo determinato*: ed ecco un pensiero giusto contro cui nessuno avrà da obbiettare. — È il sistema della *riduzione* della lettera, per inammissibilità delle conseguenze che si vogliono derivanti dal tenore letterale della lettera stessa.

La base del sistema: è l'inaccettabilità di quelle conseguenze. Ne è stato strenuo propugnatore l'illustre prof. Sraffa; molte sentenze l'hanno accolto.

Ma nello stesso tempo, lo Sraffa, prudentemente, respingeva qualche altra inammissibile conseguenza che altri traeva da cotesto sistema e cioè la revocabilità, senza alcun preavviso, del mandato, anche quando manchi una causa specifica, giustificante la cruda, la repentina revocazione, senza preavviso.

Altri non aveva la stessa moderazione.

Di contro al sistema della riduzione, ed anzi prima, sorgeva il sistema del *rispetto assoluto della lettera della legge*. La legge *tutto o comprende*, si diceva; dunque si rispetti questa comprensione.

I motivi dicono anche la ragione, ed è buona ragione: facilitare al commerciante di trovare buoni rappresentanti.

Ma i seguaci di codesto sistema erano cauti di non cadere in quelle esagerazioni che gli avversari imputavano: scrittori e sentenze limitavano la portata della legge a questo:

a impedire le revoche capricciose ;

a impedire le revoche improvvise, senza preavviso, quando manchi una buona ragione per non dare disdetta.

Effettivamente, l'equità vuole che, anche nel rispetto dei mandati a tempo indeterminato, non avvenga né una cosa né l'altra.

Così i seguaci del sistema sentivano l'inammissibilità di quelle disposizioni che gli avversari amavano invece di ravvisare implicite nella legge, se non se ne completasse a modo loro la lettera; e sentivano la necessità di non far dire alla disposizione dell'articolo 366 nulla che urtasse con quelle che sono regole universali di diritto.

Ed ora, praticamente, ecco a che si riduce oggi la portata della questione; e cioè:

1° a vedere se la disposizione dell'articolo 366 comprenda anche le interruzioni dei mandati a tempo indeterminato;

2° nel caso della comprensione, a prender atto che i seguaci del sistema limitano la portata di essa a proibire le *revoche puramente capricciose*, e le revoche senza preavviso quando manchi una giusta causa di revoca senza disdetta.

Dal punto di vista legale, la disputa si riduce a vedere:

Se a coteste conseguenze eque ed accettabili da tutti (salvo forse quella fisima di proibire la fisima delle revoche capricciose), conduca direttamente, necessariamente la disposizione letterale dell'articolo 366 Codice

di commercio; o se invece non prestino miglior sussidio, quelle antiche e non modificate disposizioni, da cui già prima si traevano conclusioni conformi.

Questo è lo stato presente della questione.

E noi non sapremmo come meglio rappresentarlo che citando le tre ultime sentenze della Corte di Milano, di cui le due ultime rappresentano i due sistemi nella loro moderata espressione; la prima, è l'ultima, eco. — ma energica — di quella opinione, oggi pressoché abbandonata, che vuole la libera revocabilità dei mandati a tempo indeterminato, con tutte le più rigorose conseguenze: cessazione immediata di ogni retribuzione senza preavviso.

1ª sentenza: Appello Milano, 26 maggio 1907, est. Nicora. (Legge 1907, col. 2237).

« Il Tribunale di Como colla sentenza 14 novembre 1906, diceva inapplicabile il disposto dell'articolo 366 Codice di commercio nei casi di contratto di mandati a tempo indeterminato; escluse quindi l'istanza principale dell'indennizzo; ammise la necessità del preavviso, e mandò a provare qual sia il termine di uso nel caso di rappresentanti di commercio di seterie.

« Appello di amendue le parti.

« Sull'appello dell'attore, osserva la Corte che il Tribunale bene e correttamente giudicava escludendo l'applicabilità dell'articolo 366 Codice di commercio nei casi di mandato generale e senza determinazione di tempo.

« È la logica, è la necessità delle cose che vuole e difende tale tesi, mentre il mandato è un contratto es-



senzialmente fondato sulla volontà, e quando questa manca, non è possibile e contrario alla ragione comune pretendere che continui... Finché vi sarà il mandato e la sua nozione, non si potrà mai tramutarlo in un diritto di accessione o quasi d'ipoteca, cosicché il mandatario resta continuamente, *come ostrica allo scoglio*, attaccato al mandante e si richiedano motivi seri e gravi per liberarsene...

« Per tutte le premesse considerazioni male giudicava il Tribunale, accordando il preavviso colle sue conseguenze ».

2^a Sentenza: appello Milano del 13 agosto 1912, est. Raimondi (*Dir. Comm.* 1912, II, p. 778): « Non ignora il Collegio che la nostra Corte regolatrice con una recente sentenza (28 marzo 1911) si è pronunciata per la tesi affermativa (l'applicabilità dell'articolo 366 anche all'interruzione dei mandati a tempo indeterminato), ma, nonostante l'ossequio dovuto ad una così ragionevole decisione, esso ritiene di doversi tener ferma la massima in parecchie altre sentenze ripetutamente proclamata, che l'articolo 366 si applica solo al mandato conferito a tempo determinato, o per un determinato affare, non al contratto di rappresentanza generica conferito da un commerciante senza determinazione di tempo...

« Sta bene che il mandato commerciale, essendo conferito anche nell'interesse del mandatario, non possa arbitrariamente venir revocato con offesa del di costui diritto; ma nel caso di mandato generico, senza determinazione di tempo, il diritto del manda-

tario resta sufficientemente salvaguardato da un congruo preavviso che gli dia modo di procurarsi in tempo altro proficuo impiego. Un tale mandato non è in sostanza, se lo si riguarda nei rapporti intimi dei contraenti che una forma di contratto di lavoro, perchè. . . ».

E l'avv. Barberis, partigiano della tesi dell'applicabilità dell'articolo 366, in una bella nota inserita nel *Diritto Commerciale* (1912, II, p. 778) approvò la soluzione censurando però la tesi della sentenza.

3ª sentenza. — Ecco l'ultima parola; sentenza App. Milano del 30 dic. 1912 est. Messa (*Temì Lombarda*, 1913). È una diligentissima sentenza che esamina la lettera della legge in sé, e nella sua successiva elaborazione, e ne scruta il motivo che è di dare un certo affidamento ai mandatari commerciali. Essa trova lettera e motivi in perfetto accordo, nel senso dell'applicabilità dell'articolo 366 anche ai mandati a tempo indeterminato. Insiste nel dimostrare che la disposizione dell'articolo 336 non implica affatto il disconoscimento del principio della revocabilità del mandato. « In realtà, essa dice, non « può essere attribuito un tale intendimento agli autori del Codice di commercio, poichè, *a quanto rile-* « *vasi* dai lavori preparatori, essi pensarono che l'am- « mettere in omaggio all'equità ed assecondando le « necessità pratiche, il diritto del mandatario, ingiustamente licenziato, all'indennizzo, non contrastasse col « canone della revocabilità del mandato. E sulla base « di tali premesse conchiude: Il dovere di corrispon- « dere un indennizzo è pienamente giustificato anche nel « caso di revoca di mandato a tempo indeterminato,



« perché un commerciante che assume stabilmente una
 « persona alle sue dipendenze, sia pure in veste di
 « mandatario, senza prefissione di termine, implicita-
 « mente si impegna, se non proprio a mantenerla nel
 « posto fino a che essa non dia motivo di licenzia-
 « mento, quanto meno *a non licenziarla senza quel*
 « *preavviso* che, secondo le circostanze, può reputarsi
 « sufficiente a porla in condizione di procurarsi un
 « nuovo impiego. Così vogliono la equità e quelle ra-
 « gioni di convenienza in sì gran conto tenuto dal le-
 « gislatore; così i principii regolatori della risoluzione
 « del contratto di lavoro per volontà unilaterale che
 « hanno una base positiva nella notoria consuetudine
 « commerciale generale; fonte essa pure esplicitamente
 « riconosciuta di diritto ».



Queste tre sentenze rappresentano le tre opinioni su-
 perstiti, l'ultimo stadio della questione.

Ora, prescindendo dalla prima opinione che è ormai
 isolata, poiché anche lo Sraffa è sempre stato ed è con
 la seconda che in lui riconosce il suo più vigoroso
 propugnatore, quella grande apparente indeterminatezza
 nella portata della legge, in pratica, si riduce a minimi
 termini, o quasi sparisce del tutto.

Rispetto al preavviso, e la 2ª e la 3ª opinione sono
 d'accordo. E il dissenso non concerne che *l'attitudine*
 della formula dell'articolo 366 a giustificare quella ne-
 cessità del preavviso. I sostenitori della 2ª opinione de-



sùmono -- *per analogia* -- la giustificazione da altre fonti: quelli della 3^a invocano l'articolo 366 come la legge direttamente -- non analogicamente -- applicabile; e del sussidio ricavabile in tal senso dalle fonti cui ricorre la 2^a opinione, sembrano non accorgersi.

Ciò avviene perchè loro scopo è di dimostrare il contenuto reale ed accettabile di quella disposizione dell'articolo 366, della quale, per loro, è *incontestabile l'ampiezza comprensiva di tutte le interruzioni di mandato*, nessuna qualità di mandato esclusa.

Rispetto poi a quella novità d'intenzione dell'articolo 366, per la quale si vuole intendere come proibitivo delle revocche capricciose o maligne, non sarebbe questo, praticamente, un punto serio di dibattito; ogni commerciante, se non è pazzo, fa le cose sul serio, secondo l'interesse proprio gli suggerisce; e di revocche *capricciose o maligne contro l'interesse del recocante*, non è facile riscontrarne, ma per contro è l'interesse del mandante che determina la revoca, ed anche, in molti casi, per connessione, l'ostilità al mandatario; il caso opposto non l'abbiamo visto mai. E certamente nessun legislatore ha mai creduto di dover difendere il mandatario contro le revocche capricciose, e contrarie all'interesse stesso del mandante.



Premesso così, in linea espositiva, lo stato della questione, veniamo alla parte critica delle varie opinioni e della legge.

Raramente la legge crea il diritto in materia contrattuale; normalmente essa si limita a formularlo; e bene spesso lo formula male.

È utile, da questo punto di vista, l'aver presente e lo stato di diritto precedente al Codice del 1882, e lo stato di diritto sancito poi da quelle legislazioni estere che si proposero nettamente, distintamente i casi sui quali esse intendevano dettare le loro disposizioni.

Lo stato di diritto precedente.

Era identico in Francia ed in Italia. Perciò ci limitiamo a trascrivere qui alcuno brani dei Lyon Cuen e Renault che, con tutta precisione, lo espongono (*Traité*, volume III):

« 536. — Comme le mandat et le louage d'ouvrage, le contrat qui intervient entre le patron et son préposé est successif. Aussi il y a-t-il lieu de rechercher quelles sont les causes qui peuvent y mettre fin. L'embarras provient quelquefois de ce que *les causes qui font cesser le mandat et le louage de services ne sont pas les mêmes.*

« 537. — Les préposés ne peuvent pas s'engager a vie (art. 1780; C. civ.). Leur engagement est contracté pour une durée déterminée ou indéterminée: dans le premier cas, qui est, d'ailleurs, très rare, le contrat prend naturellement fin à l'expiration du temps fixé.

« 538. — Il va de soi que le contrat peut être résilié soit par le consentement réciproque des parties, soit par justice, à raison de ce que l'une d'elles n'exécute pas ses obligations. — La résiliation n'en est-elle pas possible même par la volonté de l'une des parties? Le

patron peut-il congéder son proposé? Le proposé peut-il se retirer quand bon lui semble?

« Une addition fait à l'art. 1780 (Cod. civ. par la loi du 27 décembre 1890, a résolu cette question sur la quelle le Code ne se prononçait pas.

« Avant la loi nouvelle on faisait généralement une distinction, fondée sur les principes généraux du droit, entre le cas où la durée du louage de services était limitée par la convention des parties, et le cas où le contrat était fait pour une durée illimitée. Dans le premier cas, l'employé qui quittait son patron ou le patron qui congédiait son employé sans motif légitime, pouvait être condamné à des dommages-intérêts. Dans le second cas, au contraire, chaque partie avait le droit de résilier librement le contrat, sauf à observer les délais d'usage pour les congés. La reconnaissance de ce droit ne violait pas la convention et, en même temps, elle paraissait nécessaire pour assurer l'observation de l'art. 1780 Cod. civ. qui exclut les engagements de service à vie.

« La loi du 27 décembre 1890 consacre le principe, selon lequel le louage de services fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, d'après cette loi, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts. On a voulu ainsi protéger surtout les employés et les ouvriers contre les congédiements inopinés et préjudiciables ».

Si trattava infatti d'una legge reclamata dai ferrovieri contro le Compagnie. Questa modificazione non fu imitata da alcun legislatore di altri paesi.

Quello che si praticava in Francia in base al Codice interpretato dalla giurisprudenza, si praticava anche in Italia; e forse si praticava anche prima dei Codici. E ciò che si praticava prima si potrebbe praticare ancora oggi, se anche l'art. 366 non sussistesse.

Ciò basterebbe, sembra, a dimostrare che la disputa circa la disposizione dell'articolo 366 non ha alcuna portata pratica. O con esso o senza esso, una medesima soluzione dovrebbe adottarsi; l'antica, confermata dalle nuove legislazioni.

Ed ora mettiamoci innanzi il testo della legislazione più recente — la Svizzera — che ha disposizioni concrete, quasi per ogni singola situazione di fatto.

« Titolo XIII. — DU MANDAT.

* CAPITOLO 1°.

* Du mandat proprement dit.

« Art. 404. — Le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps. Celle des parties qui révoque ou répudie le mandat en *temps inopportun* doit toutefois indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause ».

E questa disposizione si applica a tutti i mandati; che non involgono impegno corrispettivo di prestazione d'opera e di retribuzione.

« Titolo XVII.

* Des fondés de procuration et autres mandataires commerciaux.

« Art. 465. — La procuration et le mandat commercial sont révocables en tout temps sans préjudice des droits qui peuvent résulter du contrat de travail, du contrat de Société, du mandat, ou des autres relations juridiques existant entre parties ».

E in relazione al *contrat de travail*, così dispone:

« Art. 346. Si le contrat de travail fait pour une durée déterminée est tacitement prorogée de part et d'autre, il est réputé renouvelé pour le même temps, mais pour une année au plus.

« Art. 347. Si la durée du contrat n'est déterminée ni par la convention, ni par le but en vue duquel le travail a été promis, chacun des parties peut donner congé.

« Lorsqu'un autre délai n'a été fixé ni par la convention, ni par la loi, la résiliation peut intervenir de part et d'autre: (e qui segue determinando i vari termini di preavviso).

« Les délais conventionnels de congé ne peuvent être différents pour les deux parties.

« Art. 352. L'employeur et l'employé peuvent, sans avertissement préalable, se départir immédiatement du contrat pour de justes motifs ».

In altri termini: il mandato è e rimane essenzialmente revocabile, salvo impegno preciso di non revocarlo per un dato tempo, ma non deve però essere revocato *inopportunamente*. Se il mandato è retribuito, si applicano le disposizioni del contratto di lavoro.





Codificato o non codificato, è questo il diritto universale. Esso precedeva al Codice del 1882, e non fu mutato da detto Codice, il quale non ha inaridito quelle fonti da cui quel diritto si traeva. Se l'articolo 366 sarà applicabile, si avrà una ragione di più per mantenerlo. Si noti come le due ultime sentenze della Corte di Milano arrivano alle stesse conclusioni, e per *lo stesso motivo razionale* — *l'affinità del mandato commerciale con la locazione d'opera*, in quanto nell'uno e nell'altra si riscontra, in fatto, la prestazione d'un'opera retribuita; — e soltanto divergono in quanto l'una attinge all'articolo 366, mentre l'altra attinge poco chiaramente, però, alle fonti anteriori.

Perciò noi consentiamo, nella soluzione, con quelle due sentenze.



E sull'applicabilità dell'articolo 366?

Questo è il punto — meno importante — ma più incerto, più discutibile.

Il grave difetto, l'immenso difetto di quella formula, sta nell'aver voluto comprendere sotto unica disposizione — in quella forma — delle specie diversissime, che esigevano, oiascuna, un proprio regolamento, come fa la legge svizzera, e come si proponeva di fare il primo progetto del Codice nostro.

Non si può pareggiare — e qui pare che si pareggino — l'interruzione d'un mandato a tempo determi-

nato e quella d'un mandato a tempo indeterminato. Nel primo caso, *l'obbligazione del rifacimento si presume*, finchè non si adducano motivi giustificanti l'interruzione, e questi motivi devono essere di *una particolare gravità*. — Nel secondo caso invece, *si deve presumere la legittimità* dell'interruzione, se non si prova contro l'interrompente la presenza di *elementi costituenti un abuso dell'esercizio della facoltà di revoca*. Ora queste due diverse specie sono insieme contemplate e come pareggiate, nell'articolo 366, se è vero che esso comprende tutte le interruzioni; mentre invece la legge avrebbe dovuto, contemplando distintamente ogni caso, dichiarare *la qualità* delle cause giustificanti l'interruzione nel primo caso, e *la qualità* dei motivi giustificanti *l'imputazione di abuso* nel secondo, ed a chi incomba l'onere della prova nell'un caso e nell'altro.

Quindi, il vizio della formula sotto questo doppio aspetto, per noi, è evidente.



Passiamo ora ad indagare quale possa essere stata *la reale intenzione dei compilatori*.

Il primo progetto portava questi due articoli:

« Art. 387. *Se la durata del mandato fu stabilita,*
 « *quella delle parti che risolve arbitrariamente il contratto,* è tenuta al risarcimento dei danni. È arbitraria la risoluzione del contratto, se non è l'effetto
 « *d'ingiuria recata dall'uno all'altro contraente, che*
 « *leda l'onore di questo, o quello della sua famiglia.* »



« Art. 388. Sia o non sia stabilita la durata del
 « mandato, sono cause legittime di risoluzione del con-
 « tratto per parte del preponente, e danno luogo al
 « licenziamento dell'istitutore *senza disdetta*: 1° l'incapacità di questo al disimpegno delle attribuzioni assunte; 2° gli atti di frode o di abuso di confidenza da lui commessi e 3° l'esercizio di atti di commercio per conto proprio od altrui, senza il consenso del preponente ».

La disposizione dell'articolo 388, evidentemente comprendeva in sé quest'altra disposizione che ne discende: « *In ogni altro caso è necessaria una disdetta per la revoca dei mandati in cui la durata non sia stabilita* ».

Il progetto Mancini del 1877 soppresse quei due articoli 387, 388, con quell'appendice che vi aggiungiamo noi, e vi sostituì questa disposizione: « Art. 362. Se il mandato viene revocato senza giusta causa, il mandaterio ha diritto al risarcimento dei danni »; la quale disposizione, completata col tener conto anche della rinuncia al mandato, ed espressa con forma giuridica rispondente ai due casi, è diventata l'articolo 366 così concepito: « Se l'esecuzione del mandato è interrotta per revocazione del mandante o per rinuncia del mandatario, senza giusta causa, si fa luogo al risarcimento dei danni ».

Queste, le fasi dell'elaborazione della legge.

Dice lo Sraffa: « Tutto concorre a far ritenere che al non motivato cambiamento di forma non si sia accompagnata una vera e propria modificazione di sostanza » (Commento, pag. 71).

La sentenza della Corte di Milano del 30 dicembre 1912 — diligentissima sotto ogni aspetto — a questo riguardo non si pronuncia. — Ora noi crediamo perfettamente che il Mancini nell'adottare la sua formula non ha proprio voluto mutar nulla alle disposizioni del progetto, comprendendo però nell'articolo 388 anche quell'aggiunta che vi abbiamo fatta noi, *cavandola dal suo seno*: aggiunta che implica: *libertà del recesso, ma obbligo del preavviso ove non ricorrano motivi giustificanti l'omissione del preavviso.*

Quel regolamento specifico dei vari casi — dato che si fosse voluto fare un regolamento specifico — era, in sé, talmente necessario, che nessuno dei membri della Commissione avrebbe potuto sognare di innovare nel concetto informatore di quelle tre disposizioni. Però, ben poteva dubitarsi che fosse completa quell'indicazione di motivi *che sembrava tassativa.*

E perciò noi pensiamo che il Mancini, con la sua formula abbia voluto *comprendere* quelle tre disposizioni, e *completarle* in quanto potevano essere *deficienti.* La formula infatti procura l'una e l'altra cosa lasciando al giudice la cura dell'apprezzamento della *giusta causa.*

Così infatti nessun caso è eccettuato, nessuna regola di diritto è derogata.

E invero la formula non accenna ad alcuna intenzione di modificare le regole sostanziali della materia. Risarcimento dei danni, sì, ma quando manchi una *giusta causa* per la revoca o per la rinuncia. Ora qual'è la *giusta causa?* è quella che è tale in relazione alla *situazione giuridica delle parti.*



L'articolo 366 non modifica in alcun modo il regolamento di siffatta situazione; essa rimane regolata come prima.

Così, secondo noi, ha dovuto pensare il Mancini. In verità, quella formula è — *in tal senso* — eminentemente illusiva: essa *tutto comprende, nulla pregiudica*.

Beninteso, ciò dicendo circa l'intenzione del Mancini, si tira un po' ad indovinare; ma ci sembra un'induzione giustificata, il che nulla toglie alle precedenti censure di detta formula.

Il comprendere quelle situazioni distinte in quella unica formula fu, non sintesi, ma amalgama e confusione.

Abbiamo parlato dell'intenzione dei compilatori; dobbiamo ora parlare della *mens legis*. Due cose distinte; che possono essere anche diverse.

Qual concetto dobbiamo noi vedere espresso in quella formula?

In primo luogo, osserviamo che è assolutamente necessario che il concetto che si vuole estrarne — e qui è proprio il caso di *estrazione* — deve essere un concetto ragionevole, un concetto accettabile, un concetto che non cozzì con le idee fondamentali in materia.

Chi pretende di ravvisarvi come una consacrazione d'una tal quale proprietà del mandatario sul proprio mandato — e c'è qualche accenno di ciò anche in qualche sentenza di alta autorità — dice una cosa assurda. E cosa assurda dice chi vuol ravvisarvi abolito il diritto di recesso in rapporto ai mandati commerciali a tempo indeterminato.

Attribuire una tal portata alla disposizione dell'articolo 366 sarebbe quanto *renderne necessaria la limitazione all'interruzione dei mandati a tempo*, come vuole l'opinione opposta.

E perciò, giustamente, la sentenza della Corte d'appello di Milano del 30 dicembre 1912 si diffonde a scagionare il legislatore da tali concetti; sebbene forse abbondi un po' troppo, nel pareggiamento di tutte le interruzioni.

Perché si abbia un contenuto accettabile dell'articolo 366, esso dovrà intendersi, in quanto esige la giusta causa, né più né meno di quel che sonasse l'articolo 388 del primo progetto, completato però di quella disposizione implicita in esso che noi abbiamo messo in rilievo. E questo in fondo è il pensiero della surramentata recentissima sentenza della Corte di Milano dove si fa appello « *ai principii regolatori della risoluzione del contratto di lavoro per volontà unilaterale,* « che hanno una base positiva nella notoria consuetudine commerciale generale; fonte essa pure esplicitamente riconosciuta di diritto ».

Ma se tale contenuto si attribuisce alla nuova disposizione dell'articolo 366, con ciò *si elimina un'obiezione d'inammissibilità* contro l'interpretazione estensiva dell'articolo 366; ma non si assoda ancora *che tale sia il proprio pensiero della legge*. A questo riguardo resta ancora a dimostrare che quella formula ha l'attitudine ad esprimere un tale contenuto. E se gli avversari dell'interpretazione estensiva l'hanno impugnata, si è appunto perché non ce l'hanno vista.

E qui la difficoltà non è piccola. E per conto nostro, noi dicemmo piuttosto che essa ha l'attitudine *non ad esprimerlo, ma a non pregiudicarlo.*

Noi abbiamo già spiegato il nostro pensiero, quando abbiamo tentato d'indovinare, a base della successiva elaborazione della legge, quale debba essere stato il pensiero del Mancini: trovare una formula che tutto comprendesse e nulla pregiudicasse. E ciò fa quella formula.

E invero essa non dice quando si abbia *giusta causa* rispetto alle singole situazioni. Ora si ha o non si ha questa causa, secondo il regolamento giuridico proprio di ogni situazione, e questo regolamento non deriva dall'articolo 366, ma bensì da tutte le altre disposizioni applicabili ai mandati, civili e commerciali, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Perciò questa disposizione dell'articolo 366 non introduce un regolamento nuovo; ma se dice qualcosa di nuovo, essa dice soltanto questo: che rispetto ad ogni mandato ci può essere la possibilità d'una revoca che dia luogo a qualche risarcimento di danni, o perchè la revoca sia stata illegittima in sè stessa, o illegittimo il *modo*.

E quando, e in qual misura, si faccia luogo al risarcimento, l'articolo non lo dice; altre leggi lo diranno ed a queste ci rimette implicitamente quella disposizione.

Resta così indirettamente dimostrato che l'art. 366 è male invocato quando si voglia desumerne direttamente che la legge abolisce quella facoltà di recesso, o ne ha modificato l'esercizio, prescrivendo tem-



peramenti nuovi. La legge invece suppone che altre leggi lo facciano, e contempla la possibilità dell'inoservanza, la quale esprime con una formula non adeguata; *manca di giusta causa*.

Formula che si attaglierebbe soltanto all'interruzione del mandato a tempo determinato; e mal si attaglia all'interruzione di mandati indeterminati; imperocchè nei primi, si esige veramente una giusta causa per interromperne l'esecuzione; nei secondi, se quel diritto di recesso si ammette come nelle locazioni d'opera — e non può non ammettersi sotto pena di cader nell'assurdo — deve bastare la *libera volontà* rispettosa delle limitazioni che condizionano il diritto, concedente cioè un giusto preavviso. E ciò non può propriamente chiamarsi *giusta causa*. Si potrà invece dire: *revoca non iniqua*, poichè furono rispettati i temperamenti voluti dall'equità; ma non si potrà dire: *revoca assistita da giusta causa*, per il solo fatto che si è dato il preavviso.

Da ciò consegue che, se la lettera della disposizione, nella sua prima parte, si presenta come comprensiva di tutte le interruzioni, tale qual è; d'altra parte invece la esigenza *d'una giusta causa* per esimere dai danni sembra non avere altro rapporto che con l'interruzione dei mandati a tempo, e non già con l'interruzione dei mandati a tempo indeterminato, se ad essi si vuole almeno conservata quella libertà di recesso che si applica nelle locazioni d'opera a tempo indeterminato.

Cosicchè la lettera della legge apparisce *sempre viziosa*: viziosa per il contrasto tra l'ampiezza della sua

comprensione, e la limitatezza dei casi in cui sia ragionevole l'esigenza della *giusta causa*.

In questa condizione di cose, si comprende come l'interprete sia imbarazzato, e goda di molta libertà. Forse errano solo quelli che, data quella soluzione che ottiene il consenso quasi generale, cioè la necessità del preavviso, affermano in modo apodittico che, *data la lettera della legge*, vi si debba addivenire in ossequio alla *assolutezza della comprensione*, alla quale non si possa derogare: essi non si rendono conto dell'ostacolo. Ed errano parimenti quelli che in modo assoluto affermano l'implicita limitazione della disposizione, desumendola dalla limitazione necessaria dell'esigenza della giusta causa; questi non tengono conto abbastanza della lettera.

La lettera oppone resistenza all'una ad all'altra opinione, onde, per l'interprete l'essenziale è di non far dire al legislatore delle sciocchezze che non ha certo voluto dire, anche quando abbia adoperato una formula non adeguata al suo pensiero.

Perciò ci sembra accettabile tanto la soluzione che restringe la comprensività della lettera, quanto quella che, tenuta ferma quella comprensività, allarga il concetto della giusta causa, per farvi comprendere la concessione d'un preavviso.

Ci sembra forse più consona all'intenzione del compilatore la seconda soluzione; ma più conforme ad una retta interpretazione la prima, perchè essa, se restringe l'apparente illimitata comprensione della lettera, lo fa tenendo conto di una limitazione che deriva da un

concetto essenziale della disposizione, *l'esigenza d'una giusta causa*; che bene si applica ad una categoria di mandati, mal si applica all'altra.



Nei rapporti con la nostra causa resta così dimostrato che la disposizione dell'articolo 366 non ci condurrebbe a modificare menomamente ciò che abbiamo detto nel capo precedente.

La disposizione dell'articolo 366, comunque la s'intenda, non si applica:

ai mandati che si estinguono per la decorrenza della loro durata;

non a quelli la cui esecuzione è troncata da forza maggiore o da cessazione volontaria dell'industria;

poichè in tutta questa ipotesi sempre ricorre la giustissima causa.

Essa può applicarsi soltanto alle interruzioni di mandati indeterminati, che sieno determinati da capriccio, o da ostilità. Ed anche in questi casi, il rifacimento sarebbe minimo in confronto delle pretese Basevi.



IV.

Esame della misura ed equità delle domande spiegate dal Basevi in rapporto al proprio stesso assunto: la pretesa illegittima interruzione del suo mandato.

Questo esame non è più necessario sotto il punto di vista giuridico, ma è opportuno sotto il punto di vista morale.

Le domande principali.

Le domande sono queste: (1)

« A) Che sia riconosciuto al Basevi un credito per provvigioni da maturare su tutte le rate di premio di primo anno non ancora soluti o scaduti ».

Questa domanda — questa sola — non è una domanda di rifacimento di danni per illegittima interruzione del mandato; ma bensì una domanda basata sull'applicabilità all'opera prestata dal Basevi nel 1912 delle provvigioni stabilite dal mandato.

Noi non abbiamo nessuna difficoltà di riconoscere nel modo più espresso, che all'opera prestata dal Basevi, nel 1912 debbano integralmente corrisondersi le provvigioni pattuite per quell'opera e per quei risultati.

(1) La citazione distingue con lettere alfabetiche minuscole e le sue domande, ed i patti a cui si riferiscono, esposti nel contesto della citazione: il che produce non poca confusione. Per evitarla, noi trasformiamo in lettere maiuscole le lettere che distinguono le domande.



Tutte le successive domande B), C), D), sono tutte basate sul preteso inadempimento contrattuale dell'Ancora per pretesa interruzione — senza giusta causa — del preteso mandato continuativo; e sul di lui conseguente obbligo al rifacimento dei danni. E qui le domande si distinguono in domande di rifacimento di lucro cessante, e domande di rifacimento di danno emergente.

Danni di lucro cessante.

« B) Risarcimento dei danni che l'istante risente
« per la cessazione del mandato di procurare affari
« all'Ancora durante i dieci anni consentiti dalla legge
« di monopolio, danni che devono essere commisurati
« alla stregua dei patti surriferiti alle lettere a) c) d) g).

E la lettera a) diceva: « Provvigioni d'acquisto variabili a seconda delle diverse categorie di affari ».

Queste provvigioni il Basevi chiede pertanto che gli siano assegnate integralmente per tutti i 10 anni: non dice però su qual base di quantità di affari.

La lettera c) diceva: « Fisso annuo di lire 40,000 ». Anche questo fisso annuo, il signor Basevi lo chiede per dieci anni.

La lettera d) diceva: « Lire cinquemila a forfait per « spese di viaggi e trasporti ».

Anche queste cinquemila lire egli la vuole moltiplicate per dieci anni, *pure non avendo più motivo di viaggiare.*

La lettera g) diceva : « Nel caso che il signor Basevi
 « dovesse rendersi invalido in seguito a *malattia giu-*
 « *dicata inguaribile*, od anche nel caso in cui dovesse
 « per qualsiasi ragione di comune accordo colla Com-
 « pagnia, cessare dalla carica di Rappresentante gene-
 « rale, gli sarebbe spettato, *vita natural*, durante una
 « pensione equivalente all'uno per cento del portafoglio
 « italiano esistente nell'annata precedente alla cessa-
 « zione del mandato, dichiarando però espressamente
 « che tale pensione non avrebbe mai potuto oltrepas-
 « sare l'importo di lire diecimila ».

Segue il lucro cessante.

G) « Le provvigioni d'incasso del portafoglio in
 « corso e *successivo* che il signor Basevi viene a per-
 « dere per la vendita del portafoglio stesso fatta dalla
 « Società all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ».

Con questa domanda il Basevi chiede, non più per
 soli dieci anni, *ma all'infinito*, la provvigione d'incasso
 che gli era assegnata; provvigione da raggugiarsi non
 solo sul portafoglio attuale, ma sull'aumento ancora
 che si sarebbe verificato in forza delle operazioni future.

Beninteso, secondo il sistema suo, e gli chiede cotesta
 provvigione cumulativamente anche colla pensione delle
 lire diecimila.

Danno emergente.

D) « Perdita di ogni possibilità di riepuro spese
 « fatte dall'istante per la organizzazione del lavoro in
 « Italia, stipendi ad impiegati ed ispettori, anticipi »

« abbonamenti ferroviari e pigione dei locali d'ufficio,
 « che era fatto obbligo al signor Basevi di tenere a
 « Milano per sede della Rappresentanza in nome della
 « Compagnia; spese tutte che rimangono ora a suo
 « carico ».



Un po' di commento.

Non possiamo trattenerci dal dire che tutto ciò non è serio.

Non sussiste né quell'utile mancato; almeno in quella misura; né quel danno.

Il Basevi rappresenta quelle retribuzioni come se fossero tutte cumulative e tutte esenti da spese.

Noi dobbiamo, non ricordare a lui che lo sa bene, ma far presente all'Illustrissimo Tribunale che l'articolo 10 della scrittura-mandato del 1907 conteneva un articolo 10, così disponente.

« Il signor Basevi si obbliga sulla base del fisso, delle provvigioni a lui accordate, di sostenere la seguenti spese:

« a) le spese, provvigioni, stipendi anticipi dei suoi agenti, subagenti ed ispettori, e le tasse per esse dovute al Governo, cosicché la Compagnia non è tenuta ad alcun pagamento da farsi ad essi e per essi;

« b) la pigione del locale d'ufficio che è da prendersi a nome della Compagnia e per uso di questa, e la cui scelta dovrà essere approvata dalla Direzione;

« c) le spese di riscaldamento, illuminazione e di pulizia del locale d'ufficio;

« d) gli stipendi e le tasse degli impiegati ed inser-
« vienti;

« e) le spese di reclame;

« f) le spese postali e telegrafiche;

« g) tutte le altre spese inerenti all'ufficio di una
« rappresentanza ».

È quanto a quella lettera b) delle domande nella parte corrispondente alla lettera d) dei patti, cioè le lire cinquemila annuali, esse nel contratto stesso erano assegnate come corrispettivo di spese di viaggi e trasporto.

Ora, domandiamo noi, è permesso venire a dichiarare innanzi al Tribunale: *questo è il mio lucro cessante*: senza tener conto delle spese che gravano su quel lucro, e ne dovevano prendere la parte maggiore?

Perché il signor Basevi, se non voleva illudere, perché non prendeva a testo della sua domanda la dichiarazione che egli avrà pur dovuto fare all'Agenzia delle imposte del proprio reddito netto?



Il signor Basevi cumula tutti i corrispettivi, anche quelli che non potrebbero essere che successivi ad alcuni altri.

La provvigione d'incasso egli la vuole all'infinito perché non ripete quel limite dei dieci anni che poneva alla domanda B; e cumula con questa provvigione

d'incasso, non dovuta che *all'opera effettiva di mandatario all'incasso*, finanche la pensione che non gli sarebbe dovuta che in caso di cessazione da ogni opera per effetto d'inabilità al lavoro.



Altra grave osservazione circa il tempo.

Il mandato, a tutto concedere, avrebbe potuto essere un mandato a tempo indeterminato, risolubile anch'esso, a termine dell'articolo 366 Codice di commercio — *in mancanza d'altri motivi* — per semplice volontà dell'Ancora — o del Basevi — purché non capricciosa — e mediante la concessione d'un preavviso. Imperocché, il mandato non diventa a tempo determinato per il fatto della legge che ne abbreviò la possibilità di esercizio: esso resta quale nacque, risolubile per volontà unilaterale di ciascuna delle parti.

La legge non poteva togliere a nessuna delle parti quella facoltà di risoluzione che ebbe fin da principio. E quindi, a tutto concedere, il rifacimento del danno dovrebbe limitarsi alle conseguenze del mancato od insufficiente preavviso.

Ma per contro il Basevi cumula per dieci anni le retribuzioni di produzione, cumula all'infinito la provvigione d'incasso, ed ancora vi aggiunge la pensione d'invalidità.



L'ultima partita di lucro cessante, fra le conseguenze derivanti dal preteso mancamento contrattuale dell'Ancora, è la partita g) compresa nella domanda B del Basevi, e cioè la perdita della sua eventuale pensione.

Il mancamento non ci è stato, e quindi se il Basevi perde quella sua pensione, è questa una disavventura che la legge del monopolio, che ha colpito soprattutto il mandante, avrebbe portato anche al mandatario. Disavventura, del resto non grande, poiché il Basevi recupera la sua piena libertà d'azione nel pieno vigore della sua attività.

Del resto, la pensione non potrebbe essere che conseguenza d'una invalidità *bene constatata*; questa è la ragione fondamentale, la ragione tipo di quel generoso assegnamento fatto in considerazione di servizi antichi, sebbene già largamente retribuiti.

E se la lettera dell'assegnazione aggiunge anche l'ipotesi di una cessazione di servizio per qualunque altra causa riconosciuta, *di comune accordo, come equipollente a quella e giustificante una messa a riposo, per così dire* — questo è il significato proprio e necessario di quelle parole della lettera —; è chiaro che nel caso non ricorre nulla di simile, come implicitamente riconosce il Basevi; il quale fa derivare il suo diritto da una pretesa illegittima interruzione del suo mandato. Infatti, qui non solo non ci è accordo, ma un tentativo del Basevi di tirare un gran colpo contro l'Ancora; di farle pagare qualche milione, per aver essa subito le

conseguenze d'un caso di forza maggiore. È mai presumibile che l'Ancora possa aver accordato al Basevi un così generoso trattamento, anche nel caso che essa fosse assalita così fieramente, così iniquamente da lui?

E mentre egli è ancora nel vigore delle sue forze?

Nessuna ragione di dritto adunque assiste questa pretesa del Basevi: ad essa manca il preteso fondamento; si oppone finanche l'ostacolo del fatto proprio del Basevi.

Tuttavia, rammentiamolo ancora una volta, l'Ancora non abbandonò il Basevi. Essa con equità generosa, dimentica delle esorbitanti assurde pretese di lui, gli ha tuttavia procurato dall'Istituto Nazionale un'offerta d'impiego più che equivalente, perché di reddito più largo, e con pochissime noje. Ma egli, tra il provento della lite, e l'accettazione della offerta, ha preferito la lite. Si abbia adunque la lite ed il contratto sia rigorosamente applicato. Paghi l'Ancora se ha mancato con l'interruzione del mandato, non in altro caso,



Sul danno emergente.

Anche qui, nulla è dovuto per la ragione comune che non esiste il mancamento.

Anche qui è opportuno ripetere che il rifacimento dei danni non è dovuto se non quando manchi una giusta causa dell'interruzione dell'ipotetico mandato continuativo. Quando la causa giusta c'è, in tal caso sopportare i danni, se pur danni ci furono, è tra i

rischi inerenti alla condizione di mandatarario, come insegnava quella recente sentenza della Cassazione di Torino di cui abbiamo riportato un lungo brano a pagina

Ma per quanto si può seriamente congetturare, nessun danno ebbe a soffrire il Basevi.

Egli uomo espertissimo, fu messo sull'avviso delle possibilità future fin da quando fu presentato il progetto di legge sul Monopolio, cioè fino dai primi mesi del 1911. D'allora in poi, egli era *era avvisato di regolare certi suoi rapporti* come se il mandato potesse cessare fra breve. Quindi non anticipi ad impiegati a lunga scadenza, non abbonamenti che andassero oltre il 31 dicembre 1912. Se non vi badò fu incauto. Se credette al valore delle sue proteste, fu eccessivamente ingenuo; ma non è credibile che lo sia stato.

I locali, che non servono più a un dato uso, si riaffittano. Gli impiegati, egli non poteva dar loro lunghi affidamenti, egli doveva riversare su loro il pericolo di cessazione che correva egli stesso.

Non è quindi presumibile che ci sia stato il danno lamentato. E se ci fosse stato, egli ne sarebbe stato l'artefice. In ogni caso, erano rischi inerenti all'opera sua.

La domanda accessoria di ritenzione.

La domanda è così formulata in citazione:

« Che dalle somme dalle quali in definitiva secondo
« le risultanze del conto suddetto egli risultasse essere
« detentore, compete al richiedente il diritto di riten-



79^a

« zione a termini dell'articolo 362 Cod. di Comm.
« ed anche agli effetti dell'articolo 31 della legge
« 8 agosto 1895 relativa alle tasse sulle assicurazioni
« e contratti vitalizi, in correlazione anche al patto 6°
« del contratto vigente fra le parti ».